

N° 15 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**144 polizze RCA+incendio/furto+assistenza legale conducente -
Rideterminazione del premio 2003.**

L'anno duemilatre, il giorno (sette) del mese di Marzo, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Enzo MANCO | PRESIDENTE |
| 2. Domenico ABRESCIA | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI | 4. Alberto MESSINESE |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO (a) |
| 9. Antonio RANUCCI | |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore riferisce quanto segue:

- In data 24/12/2002 con deliberazione n° 106 (AII. 1) il Consiglio di Amministrazione deliberò, fra altre, di approvare la proposta avanzata dal Centro Assicurativo Internazionale di Milano relativa alla acquisizione di 144 contratti assicurativi di durata annuale, con decorrenza 1/1/2003, riferiti ad un pari numero di autobus aziendali al costo pro-autobus di 5.800,00 Euro e per un costo complessivo pari a 835.200,00 Euro;
- che il costo dei contratti medesimi includeva quello relativo alla copertura RCA oltre ai costi relativi alla copertura incendio/furto, alla polizza infortuni conducente ed alla polizza assistenza legale conducente;
- che in data 31/12/2002 l'Azienda ha sottoscritto i contratti assicurativi deliberati, contratti rilasciati in pari data come è rilevabile dalla nota prot. n° 1/2003 del 2/1/2003 (AII. 2) consegnata a mano dalla "Groupe Services" di Torino. Il tutto ad un costo complessivo di 770.780,80 Euro determinato sulla base:
- **di un costo pro/autobus di 9.532,00 Euro relativo a n° 3 scuola bus (polizze rilasciate dalla Compagnia AXA Assicurazioni);**
- di un costo pro/autobus pari a 5.301,32 Euro relativo agli autobus ordinari (polizze rilasciate dalla Compagnia Azzurra Assicurazioni);
- che, successivamente, si è sviluppata una copiosa corrispondenza fra i soggetti coinvolti in modo diretto o indiretto nella definizione dei contratti assicurativi fra cui si citano:
 - *) la nota prot. n° 3/2003 del 2/1/2003 (AII.3) con cui l'AMAT ha comunicato alla Iacobino Brokers Srl l'avvenuta sottoscrizione in data 31/12/2002 di 144 contratti assicurativi di durata annuale;
 - *) nota prot. n° 57 del 3/1/2003 (AII. 4) inviata dalla Società Iacobino all'AMAT;
 - *) nota prot. n° 58 del 3/1/2003 (AII. 5) inviata dalla Iacobino all'AMAT;
 - *) nota prot. n° 14/2003 del 7/1/2003 (AII. 6) inviata da AMAT alla Società Iacobino;
 - *) nota prot. n° 409 del 10/1/2003 (AII. 7) inviata dall'avv. Roberto Barberio alla Società Iacobino per conto di AMAT;
 - *) nota prot. n° 111/2003 del 13/1/2003 (AII. 8) inviata da AMAT alla Azzurra Assicurazioni;
 - *) nota prot. n° 173/2003 del 13/1/2003 (AII. 9) inviata da AMAT al C.A.I. di Milano;
 - *) nota prot. n° 752 del 16/1/2003 (AII. 10) inviata dalla Compagnia Azzurra Assicurazioni all'AMAT;
 - *) nota prot. n° 183/2003 del 20/1/2003 (AII. 11) inviata da AMAT ad Azzurra Assicurazioni;
 - *) nota prot. n° 1113 del 22/1/2003 (AII. 12) inviata dalla Iacobino Insurance all'AMAT;
 - *) nota prot. n° 465/2003 del 4/2/2003 (AII. 13) inviata da AMAT alla Società Iacobino;
- che in data 28/1/2003 con nota prot. 390 (AII. 14) la Società ha

comunicato alla Groupe Services di Torino le coordinate bancarie necessarie al fine di conseguire la restituzione del premio pagato e non goduto relativo alla polizza infortuni conducente, inizialmente ipotizzate all'interno nella proposta del C.A.I. di Milano;

- che, in particolare, la entità del premio pagato e non goduto è risultato pari a 64.419,20 Euro, importo che si ottiene quale differenza fra l'entità del premio versato (835.200,00 Euro) e quello relativo al complesso delle polizze rilasciate in data 31/12/2002 (770.780,20) Euro;
- che in data 6/2/2003 al prot. 1913 (**AII. 15**) è pervenuta la comunicazione da parte della Groupe Services di Torino con cui la stessa informa la Società dell'avvenuta disposizione alla Banca Unicredit – sede di La Loggia di effettuare in favore di AMAT un bonifico per un importo pari a 64.419,17 Euro.

Tanto premesso si propone di prendere atto dell'avvenuta restituzione del premio pagato e non goduto pari a 64.419,17 Euro a rettifica dell'importo di 835.200,00 Euro deliberato con atto n° 106/2002 e versato in Milano in data 30/12/2002.

F.to : Il Direttore : ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto
- visto lo Statuto della Società;
- a voti unanimi

D E L I B E R A

- di prendere atto che il costo complessivo delle polizze annuali RCA + incendio/furto + assistenza legale conducente relative a 144 autobus per l'anno 2003 è ammontato, in complesso, a 770.780,20 Euro contro un importo di 835.200,00 ipotizzato con la deliberazione n° 106/2002;
- di prendere atto dell'avvenuta restituzione da parte della Groupe Services della quota di premio pagato e non goduto pari a 64.419,17 Euro;
- di autorizzare gli uffici ad ogni adempimento connesso e conseguente.

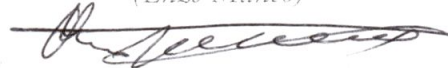
IL SEGRETARIO

(Cosimo Rochina)



IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)





O.d.G. del

8/3/03

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

5

Deliberazione n° 15/2002

del

8/3/03

OGGETTO DELLA PROPOSTA

144 polizze RCA+incendio/furto+assistenza legale conducente – Ride-terminazione del premio 2003.

Ufficio proponente:

< Indicare l'ufficio proponente >

ALLEGATI/NOTE:

- All. 1) – Deliberazione n° 106/2002;
- All. 2) – nota prot. n° 1/2003;
- All. 3) – nota prot. n° 3/2003;
- All. 4) – nota prot. n° 57/2003;
- All. 5) – nota prot. n° 58/2003;
- All. 6) – nota prot. n° 14/2003;
- All. 7) – nota prot. n° 409/2003;
- All. 8) – nota prot. n° 111/2003;
- All. 9) – nota prot. n° 173/2003;
- All. 10) – nota prot. n° 752/2003;
- All. 11) – nota prot. n° 183/2003
- All. 12) – nota prot. n° 1113/2003;
- All. 13) – nota prot. n° 465/2003;
- All. 14) – nota prot. n° 390/2003
- All. 15) – nota prot. n° 1913/2003

Il Direttore riferisce quanto segue:

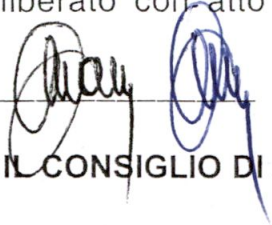
- In data 24/12/2002 con deliberazione n° 106 (**All. 1**) il Consiglio di Amministrazione deliberò, fra altre, di approvare la proposta avanzata dal Centro Assicurativo Internazionale di Milano relativa alla acquisizione di 144 contratti assicurativi di durata annuale, con decorrenza 1/1/2003, riferiti ad un pari numero di autobus aziendali al costo pro-autobus di 5.800,00 Euro e per un costo complessivo pari a 835.200,00 Euro;
- che il costo dei contratti medesimi includeva quello relativo alla copertura RCA oltre ai costi relativi alla copertura incendio/furto, alla polizza infortuni conducente ed alla polizza assistenza legale conducente;

- che in data 31/12/2002 l'Azienda ha sottoscritto i contratti assicurativi deliberati, contratti rilasciati in pari data come è rilevabile dalla nota prot. n° 1/2003 del 2/1/2003 (**AII. 2**) consegnata a mano dalla "Groupe Services" di Torino. Il tutto ad un costo complessivo di 770.780,80 Euro determinato sulla base:
 - a) di un costo pro/autobus di 9.532,00 Euro relativo a n° 3 scuola bus (polizze rilasciate dalla Compagnia AXA Assicurazioni);
 - b) di un costo pro/autobus pari a 5.301,32 Euro relativo agli autobus ordinari (polizze rilasciate dalla Compagnia Azzurra Assicurazioni);
- che, successivamente, si è sviluppata una copiosa corrispondenza fra i soggetti coinvolti in modo diretto o indiretto nella definizione dei contratti assicurativi fra cui si citano:
 - *) la nota prot. n° 3/2003 del 2/1/2003 (**AII.3**) con cui l'AMAT ha comunicato alla Iacobino Brokers Srl l'avvenuta sottoscrizione in data 31/12/2002 di 144 contratti assicurativi di durata annuale;
 - *) nota prot. n° 57 del 3/1/2003 (**AII. 4**) inviata dalla Società Iacobino all'AMAT;
 - *) nota prot. n° 58 del 3/1/2003 (**AII. 5**) inviata dalla Iacobino all'AMAT;
 - *) nota prot. n° 14/2003 del 7/1/2003 (**AII. 6**) inviata da AMAT alla Società Iacobino;
 - *) nota prot. n° 409 del 10/1/2003 (**AII. 7**) inviata dall'avv. Roberto Barberio alla Società Iacobino per conto di AMAT;
 - *) nota prot. n° 111/2003 del 13/1/2003 (**AII. 8**) inviata da AMAT alla Azzurra Assicurazioni;
 - *) nota prot. n° 173/2003 del 13/1/2003 (**AII. 9**) inviata da AMAT al C.A.I. di Milano;
 - *) nota prot. n° 752 del 16/1/2003 (**AII. 10**) inviata dalla Compagnia Azzurra Assicurazioni all'AMAT;
 - *) nota prot. n° 183/2003 del 20/1/2003 (**AII. 11**) inviata da AMAT ad Azzurra Assicurazioni;
 - *) nota prot. n° 1113 del 22/1/2003 (**AII. 12**) inviata dalla Iacobino Insurance all'AMAT;
 - *) nota prot. n° 465/2003 del 4/2/2003 (**AII. 13**) inviata da AMAT alla Società Iacobino;
- che in data 28/1/2003 con nota prot. 390 (**AII. 14**) la Società ha comunicato alla Groupe Services di Torino le coordinate bancarie necessarie al fine di conseguire la restituzione del premio pagato e non goduto relativo alla polizza infortuni conducente, inizialmente ipotizzate all'interno nella proposta del C.A.I. di Milano;
- che, in particolare, la entità del premio pagato e non goduto è risultato pari a 64.419,20 Euro, importo che si ottiene quale differenza fra l'entità del premio versato (835.200,00 Euro) e quello relativo al complesso delle polizze rilasciate in data 31/12/2002 (770.780,20) Euro;
- che in data 6/2/2003 al prot. 1913 (**AII. 15**) è pervenuta la comunicazione da parte della Groupe Services di Torino con cui la stessa informa la Società dell'avvenuta disposizione alla Banca Unicredit – sede di La Loggia

di effettuare in favore di AMAT un bonifico per un importo pari a 64.419,17 Euro.

Tanto premesso si propone di prendere atto dell'avvenuta restituzione del premio pagato e non goduto pari a 64.419,17 Euro a rettifica dell'importo di 835.200,00 Euro deliberato con atto n° 106/2002 e versato in Milano in data 30/12/2002.

Il Direttore : _____


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto
- visto lo Statuto della Società;
- a voti

D E L I B E R A

- di prendere atto che il costo complessivo delle polizze annuali RCA + incendio/furto + assistenza legale conducente relative a 144 autobus per l'anno 2003 è ammontato, in complesso, a 770.780,20 Euro contro un importo di 835.200,00 ipotizzato con la deliberazione n° 106/2002;
- di prendere atto dell'avvenuta restituzione da parte della Groupe Services della quota di premio pagato e non goduto pari a 64.419,17 Euro;
- di autorizzare gli uffici ad ogni adempimento connesso e conseguenziale.

ALL.1

N° 106 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Polizze RCV 144 Autobus.

L'anno duemiladue, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Dicembre, alle ore 09:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Enzo MANCO | PRESIDENTE |
| 2. Domenico ABRESCIA | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI | 4. Alberto MESSINESE |
| 5. Francesco IPPOLITO (a) | 6. Ugo TRONCONE |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO |
| 9. Antonio RANUCCI (a) | |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Considerato che con deliberazione n° 97 del 13/12/2002 è stata ratificata la procedura che ha condotto alla stipulazione con la Compagnia La Nationale di n° 144 polizze RC, trimestrali, con validità 1/11/2002-31/1/2003, con riferimento ad una tariffa annuale pro-autobus pari a 6.822,68 Euro, così come pubblicato sul relativo sito Internet della Compagnia;
- che la complessità e la estrema difficoltà che presenta il mercato assicurativo per ciò che concerne le polizze RC riferite ad autobus utilizzati da aziende di trasporto urbano richiedono l'avvio urgente delle iniziative tese a collocare il rischio RCA per l'anno 2003, considerata la durata limitata delle polizze acquisite il 31/10/2002 e la loro imminente scadenza;
- che in tale ottica la "Iacobino Brokers Srl" con propria nota assunta al prot. n° 15100 del 26/11/2002 (All. 1) ha suggerito la strategia da attuare nel tentativo di raggiungere l'obiettivo della sottoscrizione dei contratti RCA di durata annuale;
- che la nota medesima mette in evidenza la opportunità di conseguire la emissione dei contratti assicurativi annuali entro il 31/12/2002 temendosi una revisione (in aumento) del livello della tariffe assicurative (peraltro già proibitivo) che le Compagnie riservano al comparto del trasporto urbano;
- che in esecuzione della strategia suggerita dalla "Iacobino Brokers Srl" l'Azienda ha provveduto ad inoltrare, in modo progressivo, invito a quotare il rischio alle seguenti Compagnie, secondo lo schema suggerito dal Broker aziendale le cui tariffe erano state desunte dal Broker attraverso il sito Internet:
 - a) La Nationale Assicurazioni SpA (nota n° 5954 del 2/12/2002 – All. 2);
 - b) Bayerische Assicurazioni SpA (nota n° 6124 del 9/12/2002 – All. 4);
 - c) Gan Italia SpA (nota n° 6326 del 13/12/2002 – All. 5);
 - d) Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA (nota n° 6333 del 17/12/2002 – All. 6);
 - e) La Fondiaria Assicurazioni SpA (nota n° 6344 del 17/12/2002 – All. 7)
- che le Compagnie invitate hanno fatto conoscere la propria posizione in merito alla richiesta dell'AMAT con le seguenti note:
 - a) La Nationale Assicurazioni: con nota prot. n° 16012 del 10/12/2002 (All. 3);
 - b) Bayerische Assicurazioni: con nota prot. n° 16528 del 20/12/2002 (All. 8);
 - c) Gan Italia: nota prot. n° 16643 del 23/12/2002 (All. 9);
 - d) Lloyd Adriatico: nota prot. n° 16642 del 23/12/2002 (All. 10 e 10/1);
 - e) La Fondiaria Assicurazioni SpA: con nota prot. n° 16641 del 23/12/2002 (All. 11);
- che le Compagnie interpellate hanno reso noto di non essere disponibili a quotare il rischio alle condizioni indicate dall'AMAT nella sua lettera d'invito o a quotarlo con riferimento al livello di tariffa pro-autobus che sarebbe stato reso noto al momento della stipula dei relativi contratti, cioè al 31/1/2003;
- che attraverso le risposte che cominciavano a pervenire dalle Compagnie interpellate è apparso reale il pericolo dell'insuccesso dell'iniziativa con il rischio di vedersi riproporre al 31/1/2003 le stesse condizioni che avevano preceduto il rilascio delle polizze trimestrali in data 31/10/2002, circostanza nella quale

- si rese necessario l'intervento del Prefetto di Taranto nei confronti della Compagnia La Nationale che si ostinava a non rilasciare le polizze richieste dopo averne assicurato l'emissione;
- che si è ritenuto necessario eseguire, in modo parallelo alla strategia suggerita dal Broker, una ricerca di mercato attraverso un consulente, individuato nel "Centro Assicurativo Internazionale Srl" di Milano;
- che il "Centro Assicurativo Internazionale Srl" di Milano con propria nota assunta al prot. 16530 del 20/12/2002 (All. 12) ha reso nota la disponibilità di una compagnia di assicurazione ad emettere i contratti annuali relativi alla RCA riferita a 144 autobus aziendali, al costo di 5.800,00 Euro/autobus;
- che il costo unitario proposto risulta inferiore a quello pubblicato dalla Compagnia "La Nationale" sul sito Internet, pari a 6.822,68 Euro/autobus (e ciò indipendentemente dalla indisponibilità della Compagnia a rilasciare i relativi contratti);
- che tale costo unitario risulta, inoltre, estremamente più conveniente rispetto a quello proposto dalla Compagnia Assitalia in sede di procedura ad evidenza pubblica (pari a 9.844,00 Euro/autobus), così come rilevabile dalla nota (All. 1) inviata il 26/11/2002 dalla Iacobino Insurance Brokers Srl;
- vista la estrema convenienza del costo pro-autobus proposto dal "Centro Assicurativo Internazionale" per polizza RC su base annuale;
- considerata la necessità di conseguire i contratti assicurativi relativi a 144 autobus aziendali entro il 31/12/2002, stante il pericolo di revisione al rialzo da parte delle compagnie delle relative tariffe a decorrere dal 1/1/2003 o comunque a decorrere dal 1/2/2003;
- visto lo Statuto della Società
- a voti unanimi

D E L I B E R A

- di approvare la proposta avanzata dal "Centro Assicurativo Internazionale" di Milano riferita al rilascio di contratti assicurativi annuali con decorrenza 1/1/2003 (RCA + incendio/furto + polizza infortuni conducente + polizza assistenza legale conducente) al costo unitario di 5.800,00 Euro, per una spesa complessiva annua pari a 835.200,00 Euro (144x5.800,00 Euro);
- di dare mandato al "Centro Assicurativo Internazionale" di Milano di richiedere il rimborso alla Compagnia "La Nationale" del premio non goduto relativo al periodo 1/1/2003-31/1/2003 incluso nelle polizze trimestrali 1/11/2002-31/1/2003 stipulate in data 31/10/2002;
- di dare mandato agli uffici aziendali per ogni adempimento connesso e conseguente.

IL SEGRETARIO

F/to : (Cosimo Rochira)

IL PRESIDENTE

F/to : (Enzo Manco)

ALL.2

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	02
del	02 GEN 2003
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
	☐
	☐

Spettabile
A.M.A.T.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO

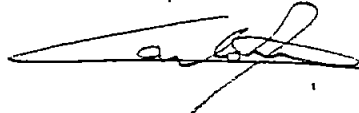
e.p.c. Egregio Signor
IACONO Michele
Torre Velasca
Piazza Velasca 5
20122 MILANO

Torino, li 31 dicembre 2002

A seguito richiesta di emissione polizze pervenuta dai vostri uffici, con la presente provvediamo a consegnare i contratti assicurativi stipulati di cui si allega elenco.

Distinti saluti.

Groupe Services Srl



ESTRAZIONE POLIZZE

CONTRAENTE A.M.A.T.

n.polizza	importo	decorrenza
46006439	9.532,00	31/12/2002
46006440	9.532,00	31/12/2002
46006441	9.532,00	31/12/2002
100089754	5.301,32	31/12/2002
100089758	5.301,32	31/12/2002
100089760	5.301,32	31/12/2002
100089762	5.301,32	31/12/2002
100089763	5.301,32	31/12/2002
100089764	5.301,32	31/12/2002
100089767	5.301,32	31/12/2002
100089768	5.301,32	31/12/2002
100089770	5.301,32	31/12/2002
100089772	5.301,32	31/12/2002
100089776	5.301,32	31/12/2002
100089779	5.301,32	31/12/2002
100089782	5.301,32	31/12/2002
100089785	5.301,32	31/12/2002
100089790	5.301,32	31/12/2002
100089791	5.301,32	31/12/2002
100089793	5.301,32	31/12/2002
100089795	5.301,32	31/12/2002
100089796	5.301,32	31/12/2002
100089799	5.301,32	31/12/2002
100089800	5.301,32	31/12/2002
100089806	5.301,32	31/12/2002
100089810	5.301,32	31/12/2002
100089811	5.301,32	31/12/2002
100089816	5.301,32	31/12/2002
100089819	5.301,32	31/12/2002
100089821	5.301,32	31/12/2002
100089824	5.301,32	31/12/2002
100089825	5.301,32	31/12/2002
100089827	5.301,32	31/12/2002
100089828	5.301,32	31/12/2002
100089832	5.301,32	31/12/2002
100089835	5.301,32	31/12/2002
100089837	5.301,32	31/12/2002
100089842	5.301,32	31/12/2002
100089843	5.301,32	31/12/2002
100089844	5.301,32	31/12/2002
100089847	5.301,32	31/12/2002
100089848	5.301,32	31/12/2002
100089852	5.301,32	31/12/2002
100089856	5.301,32	31/12/2002
100089858	5.301,32	31/12/2002
100089861	5.301,32	31/12/2002

100089862	5.301,32	31/12/2002
100089865	5.301,32	31/12/2002
100089867	5.301,32	31/12/2002
100089869	5.301,32	31/12/2002
100089872	5.301,32	31/12/2002
100089874	5.301,32	31/12/2002
100089879	5.301,32	31/12/2002
100089882	5.301,32	31/12/2002
100089884	5.301,32	31/12/2002
100089887	5.301,32	31/12/2002
100089890	5.301,32	31/12/2002
100089891	5.301,32	31/12/2002
100089892	5.301,32	31/12/2002
100089893	5.301,32	31/12/2002
100089894	5.301,32	31/12/2002
100089895	5.301,32	31/12/2002
100089896	5.301,32	31/12/2002
100089897	5.301,32	31/12/2002
100089898	5.301,32	31/12/2002
100089899	5.301,32	31/12/2002
100089901	5.301,32	31/12/2002
100089902	5.301,32	31/12/2002
100089903	5.301,32	31/12/2002
100089905	5.301,32	31/12/2002
100089906	5.301,32	31/12/2002
100089907	5.301,32	31/12/2002
100089909	5.301,32	31/12/2002
100089910	5.301,32	31/12/2002
100089912	5.301,32	31/12/2002
100089913	5.301,32	31/12/2002
100089914	5.301,32	31/12/2002
100089915	5.301,32	31/12/2002
100089916	5.301,32	31/12/2002
100089917	5.301,32	31/12/2002
100089918	5.301,32	31/12/2002
100089919	5.301,32	31/12/2002
100089922	5.301,32	31/12/2002
100089923	5.301,32	31/12/2002
100089925	5.301,32	31/12/2002
100089926	5.301,32	31/12/2002
100089927	5.301,32	31/12/2002
100089929	5.301,32	31/12/2002
100089930	5.301,32	31/12/2002
100089932	5.301,32	31/12/2002
100089933	5.301,32	31/12/2002
100089934	5.301,32	31/12/2002
100089935	5.301,32	31/12/2002
100089936	5.301,32	31/12/2002
100089937	5.301,32	31/12/2002
100089939	5.301,32	31/12/2002
100089940	5.301,32	31/12/2002
100089941	5.301,32	31/12/2002
100089942	5.301,32	31/12/2002

100089943	5.301,32	31/12/2002
100089944	5.301,32	31/12/2002
100089945	5.301,32	31/12/2002
100089946	5.301,32	31/12/2002
100089947	5.301,32	31/12/2002
100089948	5.301,32	31/12/2002
100089949	5.301,32	31/12/2002
100089950	5.301,32	31/12/2002
100089951	5.301,32	31/12/2002
100089952	5.301,32	31/12/2002
100089953	5.301,32	31/12/2002
100089954	5.301,32	31/12/2002
100089955	5.301,32	31/12/2002
100089956	5.301,32	31/12/2002
100089957	5.301,32	31/12/2002
100089958	5.301,32	31/12/2002
100089959	5.301,32	31/12/2002
100089960	5.301,32	31/12/2002
100089961	5.301,32	31/12/2002
100089962	5.301,32	31/12/2002
100089963	5.301,32	31/12/2002
100089964	5.301,32	31/12/2002
100089965	5.301,32	31/12/2002
100089967	5.301,32	31/12/2002
100089968	5.301,32	31/12/2002
100089969	5.301,32	31/12/2002
100089970	5.301,32	31/12/2002
100089971	5.301,32	31/12/2002
100089972	5.301,32	31/12/2002
100089973	5.301,32	31/12/2002
100089974	5.301,32	31/12/2002
100089975	5.301,32	31/12/2002
100089976	5.301,32	31/12/2002
100089977	5.301,32	31/12/2002
100089978	5.301,32	31/12/2002
100089979	5.301,32	31/12/2002
100089981	5.301,32	31/12/2002
100089982	5.301,32	31/12/2002
100089983	5.301,32	31/12/2002
100089984	5.301,32	31/12/2002
100090015	5.301,32	31/12/2002
100090016	5.301,32	31/12/2002
100090371	0	31/12/2002
100090372	0	31/12/2002
100090374	0	31/12/2002
100090375	0	31/12/2002
100090376	0	31/12/2002
100090377	0	31/12/2002
100090379	0	31/12/2002
100090380	0	31/12/2002
100090381	0	31/12/2002
100090382	0	31/12/2002
100090383	0	31/12/2002

100090384	0	31/12/2002
100090385	0	31/12/2002
100090386	0	31/12/2002
100090387	0	31/12/2002
100090389	0	31/12/2002
100090390	0	31/12/2002
100090391	0	31/12/2002
100090392	0	31/12/2002
100090393	0	31/12/2002
100090394	0	31/12/2002
100090396	0	31/12/2002
100090397	0	31/12/2002
100090398	0	31/12/2002
100090399	0	31/12/2002
100090400	0	31/12/2002
100090401	0	31/12/2002
100090402	0	31/12/2002
100090404	0	31/12/2002
100090406	0	31/12/2002
100090408	5.301,32	31/12/2002
100090407	5.301,32	31/12/2002

TOTALE	770.780,80	
--------	------------	--

ALL. 3

Taranto, li 2/gennaio/2003

Prot. n° Pres. / 03/2003

RACCOMANDATA A.R.

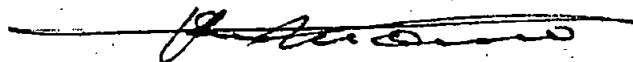
Spett/le
Iacobino Insurance Brokers Srl
Via Cavour, 30

TARANTO

Comunicasi che l'AMAT SpA in data 31/12/2002 ha convenientemente stipulato 144 polizze R.C., relative ad altrettanti autobus aziendali, di durata annuale, con decorrenza 01/01/2003.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



RAPPORTO DI CONFERMA

02-GEN-03 13:22

NUMERO FAX : 0994533553

NOME : 2

NUMERO FAX : 0994533553

PAG. : 01

TEMPO TRASCORSO : 00'20"

MODO : G3 STD ECM

RISULTATI : O.K

Prot. 3/2003

A.R. avviso di ricevimento
o di riscossione

☐ Vaglia ☐ Raccomandata

☐ Assicurata

10821614865 6

Numero

Euro

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

A cura del mittente

Giuseppe Insurance Brokers srl

Destinatario

Via Carroz, 30

Via

74100 TARANTO

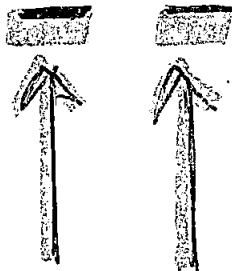
04/01/03

Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

Bollo dell'ufficio postale
di distribuzione
o di pagamento





IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Taranto, lì 31.12.2002

Raccomandata a.r.
(anticipata via fax al n. 099/7794247)

Spett.le
Direzione Generale
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti 657
74100 TARANTO

1/Parte
12/12
ALL.4

**Oggetto: Polizze assicurative Responsabilità Civile Veicoli a Motore:
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (A.M.A.T. S.p.A.)**

In allegato alla presente Vi rimettiamo per Vs. opportuna conoscenza copia della offerta relativa alla stipulazione delle polizze di responsabilità civile veicoli a motore di tutto il Vs. parco automezzi inviataci dalla BPB ASSICURAZIONI S.p.A.

Quanto sopra con riserva di fornirVi in seguito le dovute delucidazioni di ordine tecnico.

Con i ns. migliori saluti.

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	057
del	3 GEN. 2003
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☒
Dirigente Amministrativo	☒
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acc.-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☒
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

IACOBINO INSURANCE BROKERS S.R.L.
L'AMMINISTRATORE UNICO



*Copex vs Pome
it 24/12/02
Hls K*

Milano, 24 dicembre 2002

Spett.le
IACOBINO INS. BROKERS SRL
Via Cavour 30
74100 TARANTO
c.a. Sig. POMES

fax 0994533553

Oggetto: Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi - A.M.A.T. S.p.A.

Con riferimento agli accordi telefonici intercorsi, Vi trasmettiamo la SCHEDA N. 1 allegata alla Vostra richiesta di quotazione per il rischio in oggetto.

Provvederemo ad inoltrarVi originale della stessa, unitamente alle Condizioni di Assicurazione.

Distinti saluti.

BPB ASSICURAZIONI S.p.A.
[Signature]

All. c.s. e C.G.A.

Milano, 24.12.02
Mod. BPB Ass. S.p.A. ed. 04/00 - R. 10/00 - 00.000



BPB ASSICURAZIONI S.p.A.
20149 MILANO - PIAZZA CAVOTTI, 12
TEL. 02 499801 - FAX 02 4998000

CAPITALE SOCIALE € 14.500.000 I.V.
TRIBUNALE DI MILANO 280221/6542/20
C.C.I.A.A. MILANO n. 1193227

DEL FISC. E N. IVA 096840504 - TRAMITE AUTORIZZAZIONE ALL'ESEMPIO
DELLE ASSICURAZIONI CON DECRETI DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DEL 13-2-1987 (G. U. DEL 16-3-1987 N. 62)

DESTINAZ.: 39 2 49980496

ORA RIC. 24.12.'02 11:24

12/12 '02 MAR 10:32 FAX 39 2 49980496

BPB RC AUTO

2002

**RC VEICOLI A MOTORE/A.M.A.T.****A) TARIFFA PER AUTOBUS DI CUI ALL'ELENCO ALLEGATO (ALLEGATO N. 1)**

1) Indicazione obbligatoria della tariffa pro-autobus a "polizze singole"

Premio lordo annuo pro autobus € 8.153,65 X N. 141 autobus = € 867.684,65

2) Indicazione facoltativa della tariffa pro-autobus a "libro matricola"

Premio lordo annuo pro autobus € // X N. 141 autobus = € //**B) TARIFFA PER ALTRI VEICOLI DI CUI ALL'ELENCO ALLEGATO (ALLEGATO N. 1)**

1) premio lordo annuo n. 6 autovetture:

- FIAT PUNTO D	AB 847 AT	CV. 18 Classe B/M 12°	€ <u>1.232,32</u>
- FIAT PUNTO D	AB 848 AT	" 18 Classe B/M 9°	€ <u>1.023,40</u>
- FIAT PUNTO D	AB 850 AT	" 18 Classe B/M 9°	€ <u>1.023,40</u>
- FIAT PUNTO D	BB 846 DZ	" 18 Classe B/M 11°	€ <u>1.154,89</u>
- FIAT PUNTO D	BB 847 DZ	" 18 Classe B/M 14°	€ <u>1.574,45</u>
- ALFA ROMEO 166 JTD	BA 382 VT	" 22 Classe B/M 12°	€ <u>1.793,92</u>

2) premio lordo annuo n. 3 autocarri

- FIAT IVECO 35-B.1	AB 545 AV	Q. 35 NO Peugeot	€ <u>1.126,64</u>
- FIAT FIORINO D	AB 455 AP	" 14 NO Peugeot	€ <u>704,15</u>
- FIAT TALENTO D	TA 486418	" 23 NO Peugeot	€ <u>915,99</u>

3) premio lordo annuo veicolo uso speciale

- TRATT. STRADALE ZEPHIR 800 TA 456846	Q. 240 NO Peugeot	€ <u>611,63</u>
--	-------------------	-----------------

4) premio lordo annuo n. 2 ciclomotori

PIAGGIO FREE	TEL. 0067874 C.C. 50 B/M 13°	€ <u>194,71</u>
PIAGGIO FREE	TEL. 0067870 C.C. 50 B/M 13°	€ <u>194,71</u>
5) Premio lordo annuo TARGA PROVA (AUTOVEICOLI) *TA 825*		€ <u>872,60</u>

6) premio lordo annuo n. 3 scuolabus

- FIAT IVECO A.45.10	BL 978 KL	Posti 41	€ <u>1.627,23</u>
- FIAT IVECO A.45.10	BL 979 KL	Posti 41	€ <u>1.627,23</u>
- FIAT IVECO A.45.10	BL 980 KL	Posti 28	€ <u>1.556,09</u>
TOTALE COMPLESSIVO (1 USQUE 5) =			€ <u>17.232,47</u>

B.P.B. ASSICURAZIONI S.p.A.

Via C. Battisti, 557 - 74100 Taranto - Tel. +39 099 73561 - Fax +39 099 73562 - email: amat@amat.it
 Codice Fiscale, P.IVA e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto CUI 06135713
 Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 764.887,22

DESTINAZ.: 39 2 49980496

ORA RIC. 24.12.'02 11:24

pag. 1



BFB ASSICURAZIONI

BANCA POPOLARE DI BERGAMO C.V.

AUTO

Definizioni

Nel testo che segue si intendono:

per ASSICURATO: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;

per CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione;

per IMPRESA: B.P.B. Assicurazioni S.p.A.;

per LEGGE: la legge 24 dicembre 1988, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;

per REGOLAMENTO: il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GARANZIA 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Condizioni generali di assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Titolo I

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'impresa assicura, in conformità alla norma della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in area privata.

L'impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio di polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dall'assicurazione obbligatoria o, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ad alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;

- nel caso di DESTINAZ. 39 2 49980498 a circolazione avviene

senza osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo:

- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza ed il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;

- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92, n. 285.

Nel predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'insopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Aggravamento di rischio

Fermo restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'insopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della ORA RIC. 24.12.'02 11:24 di San Marino e degli Stati della

Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera e dell'Ungheria.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1801, 2° comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessa di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'impresa; l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto ai precedenti Art. 2 e 3.

Art. 5 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia (o ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 6 - Adeguamento del premio e delle condizioni di polizza
Qualora l'impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione), almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente non consenta, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dall'impresa. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1801, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 7 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per un periodo continuativo non inferiore ad un anno, relativo al veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

- Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede, ferma la classe di merito in corso, al conguaglio del premio sulla base delle condizioni tariffarie in corso al momento della variazione.
- Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che imponi la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'impresa, la quale, previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessazione del contratto.

DESTINAZ. : 39 2 49980498

Il contratto cedito si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'impresa non rilascia l'attestazione dello stato di rischio.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, l'impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da quest'ultimo di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno. Per i contratti con frazionamento del premio l'impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

È fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 9 - Sospensione in corso di contratto.

Art. 8 - Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

L'impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usucutita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Per i contratti di durata inferiore all'anno l'impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successivo alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usucutito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia della data di richiesta all'impresa della cessazione di rischio.

L'impresa non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Art. 9 - Sospensione in corso di contratto

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'impresa restituendo il certificato e il contrassegno.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo Art. 14 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Decorso 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'impresa.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora tale durata sia inferiore a tre mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia però, da parte dell'impresa, alle successive rate di premio ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto - ferme restando il Contraente ed il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi); sul premio - calcolato in base alle condizioni tariffarie in corso al momento della riattivazione - relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale "integrazione" richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa, invece, l'eventuale "integrazione", richiesta al momento

ORA R.C. 24.12.'02 11:24

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi).

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, per i contratti amministrati con libro matricola, nonché per quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozzette.

All'atto della sospensione l'impresa rilascia una appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Art. 10 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto l'impresa deve rilasciare al Contraente una "attestazione" che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del veicolo e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di veicoli assicurati con polizza amministrata con "libro matricola", l'impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'insediamento del veicolo nel contratto e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria".

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se

il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 11 - Modalità per la denuncia del sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 23 dicembre 1978, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art. 12 - Gestione delle vertenze

L'impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorre, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della liquidazione del danneggiato.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe ed ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 13 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'Art. 8, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

Art. 14 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità Competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. L'impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

Art. 15 - Foro competente (non operante se il Contraente è persona fisica)
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziale dove ha sede la Direzione dell'impresa o l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 16 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti o futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

Art. 17 - Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 18 - Competenza per i reclami stragiudiziali
La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell'ISVAP - Sezione Reclami - con sede in Via Del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.

ORA RIC. 24.12.'02 11:24

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria e speciali (valide soltanto se espressamente richiamate e/o se corrisposto il relativo premio)

Premessa
L'assicurazione dei rischi indicati nelle Condizioni Aggiuntive che seguono è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione degli Art. 2, secondo comma, 7 e 17, nonché per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroga contenuta nelle sottoindicate Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 della Legge.

A. Autoveicoli adibiti a scuola guida
L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B. Danni a cose di terzi trasportate su autotassometri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus
L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli inquilini ed oggetti di comune uso personale che, per la loro natura destinazione, sono portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché banali, valigie, colli e loro contenitori; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da annegamento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

C. Carico e scarico
L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico sul veicolo o viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

D. Rivalta dell'Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'irresponsabilità al terzo di eccezioni previste all'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

a) Per Società
Presso alla che l'autoveicolo indicato in polizza è dato in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) o dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'impresa a parziale deroga dell'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione rinuncia al diritto di rivalta nei confronti della società proprietaria o locataria: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. L'assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il danno di rivalta.

b) Per privati
L'impresa a parziale deroga dell'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione rinuncia al diritto di rivalta nei confronti del proprietario/locatario o del conducente del veicolo indicato in polizza - autorizzato dal proprietario se persona diversa: - nel caso di guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 2 mesi dalla data del sinistro; - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. L'assicurazione non è operante nel caso in cui il proprietario/locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il danno di rivalta.

E. Franchigia fissa ed assoluta
La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.
DESTINAZ.: 39 2 49980496

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'impresa l'importo del risarcimento rientrando nel limite della franchigia.

L'impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Resta fermo il disposto all'Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre non si applica la Condizione Speciale G.

F. Bonus/Malus

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" definiti al comma seguente e che si applicano in 23 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti determinate secondo la tabella seguente:

TABELLA 1	
Classe di appartenenza	Coefficiente di appartenenza
1E	0,40
1D	0,42
1C	0,44
1B	0,46
1A	0,48
2	0,50
3	0,53
4	0,56
5	0,58
6	0,62
7	0,66
8	0,70
9	0,74
10	0,78
11	0,82
12	0,86
13	0,94
14	1,00
15	1,20
16	1,40
17	1,60
18	2,50
	3,00

• Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare ai fini dell'osservazione i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

• All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito risultante dalla sottoriportata TABELLA 2:

TABELLA 2		
Veicolo già assicurato con altra Compagnia nella forma Bonus/Malus esclusi motocicli, ciclomotori e motocarrozzette.	Classe risultante dall'attribuzione dello stato di rischio riascritta dalla precedente Compagnia.	Attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia.
Veicolo già assicurato con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus esclusi motocicli, ciclomotori e motocarrozzette.	Classe 19 salvo quanto indicato nella TABELLA 3A in relazione alla situazione sinistri evidenziata nell'attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia.	Attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia.

Situazioni possibili	Classe di assegnazione	Documenti necessari
Veicolo immatricolato P.R.A. per la prima volta	Classe 14	Carta di circolazione e certificato di proprietà/risposta
Veicolo immatricolato per la prima volta dopo rottura al P.R.A.	Classe 14	Carta di circolazione e certificato di proprietà/risposta o appendice di cessazione del contratto
Veicolo già assicurato all'estero	Classe 14 o la classe desumibile dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero	Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero
Veicolo consegnato in conto vendita e restituito entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà	Classe 14	Dichiarazione dell'intermittente alla vendita, con annotazione del mercato perfezionamento del trasferimento di proprietà
Veicolo/ ciclomotore/ mezzo motorizzato già assicurato con altra Compagnia	Classe 14 ovvero Classe come da Tabella 3A in base all'attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia non assicura sinistri passati	Attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia

TABELLA 3A	
Periodo di osservazione (in mesi)	Classe di merito
12	12
11	11
10	10
9	9
8	8

TABELLA 3B			
Periodo di osservazione (in mesi)	Classe di merito	Periodo di osservazione (in mesi)	Classe di merito
12	12	12	12
11	11	11	11
10	10	10	10
9	9	9	9
8	8	8	8

- In tutti i casi, in mancanza della consegna dei documenti richiesti, il contratto viene assegnato alla classe di merito 18, della TABELLA 1.

- Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente TABELLA 4 di regole evolutive a seconda che l'impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona l'impresa abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di apposizioni di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

TABELLA 4	
Numero di sinistri osservati in un anno	Variazione di classe
0	-1
1	+2
2	+5
3	+8
4 o più	+11

- Il criterio di cui al quarto comma si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma Bonus/Malus che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.
- Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed

è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del sesto comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della TABELLA 1 ed il contratto è assegnato a questa classe.

- La disposizione di cui al quarto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una impresa alla quale sia stata vietata l'esecuzione di nuovi affari e che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa od il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al quarto e al sesto comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà congegnata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
- Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero, che consenta l'assegnazione ad una delle classi di Bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
- L'impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
- Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, dalla quale dovrà tener conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisca l'attestazione stessa.
- Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella TABELLA 4 con i conseguenti conguagli del premio.
- È data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta tabella offrendo all'impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
- In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
- La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo

lo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa impresa entro 6 mesi dalla data di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

- Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.
- Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

G. Maggiorazione del premio per sinistrosità - Pejus

- La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità Pejus ed è valida per veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli - per usi speciali e per trasporti specifici. Se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
- Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
periodi successivi: hanno durata di 12 mesi decorrenza dalla scadenza del periodo precedente.
- Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.
- I predetti casi sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali l'impresa abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
- Nel caso che il contratto stipulato con l'impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora, dall'attestazione di cui all'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, essa risulti dovuta.
- Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione - Pejus che risulti dovuta non verrà applicata.
- Nel caso che il contratto stipulato con l'impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione - Pejus si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma.
- In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dall'impresa entro la data di scadenza del contratto.
- Le disposizioni di cui al quinto, sesto, settimo, e ottavo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
a. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;

DESTINAZ. : 39 2 49980496

c. veicolo assicurato in precedenza con franchigia.

- Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a. e b., il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessazione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.
- L'impresa, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del Pejus sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.
- Nel caso di un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riportato, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
- Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno del criterio di personalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'impresa od al Commissario Liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.
- La sostituzione del contratto, qualunque sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato.
- È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

H. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza

L'impresa, a parziale deroga dell'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario/locatario o/a del conducente del veicolo indicato in polizza - autorizzato dal proprietario se persona diversa - nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'Art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285.

I. Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde

La validità dell'assicurazione per il veicolo descritto nella Carta Internazionale di Assicurazione veicoli a motore - Carta Verde, all'uopo, rilasciata, viene estesa ai danni che il veicolo stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla Carta Verde stessa.

Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di assicurazione obbligatoria, la garanzia si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti della legge sull'assicurazione stessa. L'impresa risponde, inoltre, entro i massimali della polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni e cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, l'impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quella di scadenza del premio o della rata di premio successivo, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'impresa; l'uso del documento al di là della data di cessazione della polizza è illecito ai sensi della legge.

ORA RTC. 24.12.'02 11:24

Condizioni generali di assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla navigazione dei natanti a motore - Titolo II

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per danni causati dalla navigazione o dalla giacenza del natante in acque private.

L'impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio di polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Art. 2 - Esclusioni e rivalta

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di natanti iscritti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di veicoli con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 588), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalta per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'irreperibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Aggravamento di rischio

Fermo restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanza che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalta per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'irreperibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4 - Limiti della navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

Art. 5 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alla prevista scadenza, contro rilascio di quietanza emessa dalla Direzione dell'impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

DESTINAZ.: 39 2 49880496

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia (o ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 6 - Adeguamento del premio e delle condizioni di polizza

Qualora l'impresa intenda rinnovare il contratto, fermo restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dall'impresa. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 7 - Trasferimento della proprietà del natante

Il trasferimento di proprietà del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chiedi che il contratto, stipulato per il natante alienato, sia reso valido per altro natante di sua proprietà.

a. Nel caso di alienazione del natante assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al natante alienato, chiedi che la polizza sia resa valida per altro natante di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al congruo del premio sulla base delle condizioni tariffarie in vigore al momento della variazione.

b. Nel caso di trasferimento di proprietà del natante assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all'impresa, la quale, previa restituzione del certificato e del contrassegno prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui l'acquirente del natante documenti di essere già contraente di polizza riguardante lo stesso natante, l'impresa assicuratrice del natante ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno. Per i contratti con frazionamento del premio, ove previsto, l'impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Art. 8 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché all'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art. 9 - Gestione delle vertenze

L'impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del termine di prescrizione.

ORA RIC. 24.12.'02 11:24 l'istituzione del danneggiato.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multa ed ammenda né delle spese di giustizia penali.

Art. 10 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'Art. 8, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia omesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

Art. 11 - Risoluzione del contratto per il furto del natante

In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità Competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della data di premio successiva alla data del furto stesso.

L'impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

Art. 12 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione dell'impresa o l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 13 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

Art. 14 - Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 15 - Competenza per i reclami stragiudiziali

La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell'ISVAP - Sezione Reclami - con sede in Via Del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria e speciali (valide soltanto se espressamente richiamate e/o se corrisposto il relativo premio)

Premessa

L'assicurazione dei rischi indicati nelle Condizioni Aggiuntive che seguono è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ed eccezione degli Art. 2, seconda comma, 7 e 14, nonché, per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottostituite Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 della Legge.

A. Natanti adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche

quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B. Danni a cose ed animali di terzi

L'impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza.

L'impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante ed alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Aggiuntive C. e D..

C. Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

L'impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 105 per ogni persona danneggiata.

D. Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

1. Danni a cose ed animali di terzi

L'impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di € 78 per ogni sinistro.

L'impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.

2. Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

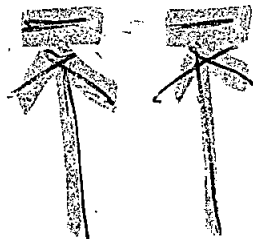
L'impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 105 per ogni persona danneggiata.

E. Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

L'impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.





IACOBIN
INSURANCE BROKERS S.

ALL. 5

Taranto, lì 02.01.2003

Raccomandata a.r.
(anticipata via fax)

Preg.mo Dr. Enzo Manco
Presidente
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti 657
74100 TARANTO

Preg.mo Dr. Mimmo Abbrescia
Vice - Presidente
A.M.A.T. S.p.A.
SEDE

Preg.mo Ing. Giovanni Marchese
Direttore Generale
A.M.A.T. S.p.A.
SEDE

AMAT S.p.A. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 058
del - 3 GEN. 2003

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acc.-Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

Oggetto: **Polizze responsabilità civile veicoli a motore - A.M.A.T. S.p.A.**

Facendo seguito ai precedenti tutti intercorsi e nelle more di relazionarvi in merito agli esiti del giro da noi compiuto presso le Compagnie Assicuratrici Interessate ai fini della stipulazione delle polizze in oggetto con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2002, con la presente, nella ns. qualità di Vs. consulenti e brokers assicurativi, desidereremmo ricevere alcuni chiarimenti in ordine alla nota del 20.12 u.s. inviata a Voi ed a noi per conoscenza dallo Studio Legale Baudino-Guglielminetti in nome e per conto della Compagnia LA FONDIARIA Assicurazioni S.p.A.

A tale nota è infatti allegata lettera indirizzata alla stessa LA FONDIARIA ASSICURAZIONI - Gerenza di Milano da parte della Società di Brokeraggio CENTRO ASSICURATIVO INTERNAZIONALE S.r.l. riportante alcuni dati sui sinistri A.M.A.T. relativi al periodo 2001.

Sul punto nel comunicarvi preliminarmente, sotto la ns. personale responsabilità, che tali dati non sono stati da noi forniti nel modo più assoluto alla suddetta Società di Brokeraggio, vi richiediamo di volerci comunicare se gli stessi siano stati forniti dalla stessa A.M.A.T. S.p.A; e, in caso affermativo, da quale fonte sono stati desunti.

Tanto anche in ragione della apposita conferma ufficiale richiesta dallo Studio Legale Baudino-Guglielminetti con la sua precitata del 20.12 u.s.

In attesa di Vs. cortese ed urgente riscontro, porgiamo i ns. migliori saluti.

Cap. Soc. 250.000 euro (L. 484.067.500) int. vers.
Registro Soc. n. 4135 - C.C.I.A.A. N. 81668
Cod. fisc. 00174450734

Membro AIBA (Ass. Ital. Brokers di Assicur. e Rassicur.)
Isotta Albo Nazionale Brokers Assicurazioni
Legge 792 del 28.11.1984 (matr. 38/s)

74100 Taranto
Via Cavour 30
Tel. 099.4533551 PBX
Fax 099.4533553
e-mail: iacobin@iacobin.it

70121 Bari
Via G. Bozzi 47A
Tel. 080.5214612 PBX
Fax 080.5214874

00197 Roma
Via dei Monti Parioli 3
Tel. 06.3219837 PBX
Fax 06.3230252

ALL 6

Taranto, lì 7/gennaio/2003

Prot. n° Pres./...014/2003

Spett/le
Iacobino Insurance Brokers Srl
Via Cavour, 30

TARANTO

OGGETTO : Comunicazione.

Facendo seguito alla ns/ prot. n° 03/2003 del 02/01/2002 si comunica che le polizze RC relative ai bus aziendali sono state stipulate in data 31/12/2002 con la Compagnia "Azzurra Assicurazioni" del gruppo SAI, al costo pro-autobus di 5.301,32 Euro.

Nel prezzo sono comprese anche la polizza incendio/furto, la polizza infortuni, la polizza di assistenza legale in favore del personale viaggiante.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Claudio Barberio
Dott. Luca Barberio
Dott. Marco Barberio

00179 ROMA

Via Baronio n. 54/A - tel/fax 06-7850537

74100 TARANTO 9 gennaio 2003

C.so Italia n. 254 - tel. 099-7351636 - fax 099-7352875

IACOBINO INSURANCE BROKERS s.r.l.

Via Cavour, n.30

74100

FAX 099

10 GEN. 2003

Prodotto
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
TARANTO A.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Manutenzione

Redigo la presente in nome e per conto della soc. AMAT SpA con invito a desistere immediatamente da ogni pregiudizievole iniziativa assunta, in danno della stessa, sulla base di presupposti insinceri e, comunque, privi di qualsiasi fondamento storico.

La screditante interferenza presso interlocutori contrattuali della mia assistita impone la sollecita adozione, nei Vs. confronti, di adeguati strumenti di tutela legale, anche al fine di prevenire e/o rimuovere ogni effetto dannoso.

Distinti saluti

avv. Roberto Barberio

GIORNALE COMUNICAZ.						09-GEN-03 19:00
AVV. ROBERTO BARBERIO 0039 99 7362875						
DATA	PAGINE	DURATA	TX/RX	IDENTIFICATIVO	RISULTATO	(COD.)
09-GEN 18:59	1	0' 36	TX	0994533553	OK	

TOTALE P. 02

Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. 099/7351536
fax 099/7362875
e-mail: robertobarberio

409
11. 2003

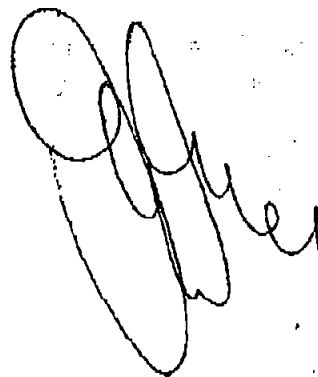
Destinatario: Amat Spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 9 gennaio 2003
numero di fax: 099 7794247	Oggetto: AMAT / IACOBINO Insurance
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Brokers srl

Messaggio:

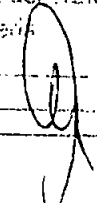
Vogliate trovare in allegato copia della lettera-fax (con ricevuta-giornale di comunicazione) trasmessa in data odierna alla Iacobino Insurance Brokers srl.

Lo stesso testo sarà spedito, a mezzo racca a.r., domani 10 gennaio.

Con i migliori saluti



AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. n. 409	del 10 GEN 2003
Presidente	
Vice Presidente	
Consiglieri	
Direttore	
Direttore Amministrativo	
Direttore Tecnico	
Area Controlli e Bilancio	
Area Conto-Asse-Asse-Asse	
Area Informatica	
Area Movimento	
Area Personale	
Area Tecnica	
Ripartizione Contratti e Appalti	
Rip. P.R.-A.A.GG.-Sinistri	
Ufficio Prodotti del Traffico	
Ufficio Ragioneria	



2311

ALL. 8

Taranto, li 13/gennaio/2003

Prot. n° Pres. *111/2003*

Spett/le
Azzurra Assicurazioni SpA
Via Carlo Marengo, 25

10126 TORINO
c.a. Direttore Generale
Dott. V. Bonifaci
c.a. Dirigente
Dott. Riccardo Calligaro

e p.c. Spett/le
Centro Ass.vo Internazionale
Dott. M. Iacono
Piazza Velasca, 5

20100 MILANO

Esprimiamo vivo compiacimento per la recente contrazione, con la Vs/ Società, delle polizze assicurative destinate a coprire la responsabilità civile "veicoli a motore" dell'intero parco degli automezzi, in ns/ dotazione.

Affinchè il rapporto testè instauratosi si ispiri ad un modello di reciproca trasparenza e si consolidi su basi di sicuro e stabile affidamento, tuttavia, avvertiamo l'esigenza di fugare con immediatezza ogni dubbio instillato da ben individuati terzi. Tentativo avverso la cui lesività, in ogni caso, siamo già direttamente insorti con il proposito di adottare ogni opportuna ed energica tutela.

Nello spirito sopra evocato, vanno rimossi, senza alcun indugio, gli effetti dell'altrui screditante iniziativa volta a destabilizzare il nostro giovane rapporto contrattuale.

A tal fine non abbiamo difficoltà a darVi contezza, innanzitutto, della fedele corrispondenza esistente tra i dati reali e le risultanze degli attestati di rischio resiVi disponibili per la formulazione dell'offerta. L'assenza di ogni alterazione della verità è significativamente comprovata, tra l'altro, dal contenuto della raccomandata a mano del 5/12/2002 (qui allegata in copia) della Iacobino Insurance Brokers Srl indirizzata alla ns/ Società: "...in allegato Vi rimettiamo

copia delle attestazioni dello stato di rischio dei veicoli AMAT SpA trasmesse dalla Nuova Tirrena Agenzia di Direzione di Roma con nota del 28/10/02, le cui copie originali, come a Voi noto, sono state consegnate all'Agenzia di Taranto della Nazionale Assicurazioni".

Invero esiste piena coincidenza tra le attestazioni di rischio governate dalla Iacobino Brokers Srl nel corso del pregresso incarico dalla stessa espletato per conto dell'AMAT e gli esemplari recentemente posti nella Vs/ disponibilità per il tramite del Centro Assicurativo Internazionale Srl di Milano. Tant'è che, proprio sulla base delle medesime attestazioni di rischio, la Iacobino Insurance Brokers Srl ha recentemente reso edotta l'AMAT (v. allegata lettera del 31/12/2002) di aver ricevuto dalla BPB Assicurazioni un'offerta incentrata sul premio lordo annuo di Euro 6.153,85 per ciascuno dei 141 autobus in dotazione; importo, all'evidenza, non molto superiore alla Vs/ offerta (v. allegata lettera 24/12/2002 della BPB con relativa scheda di dettaglio).

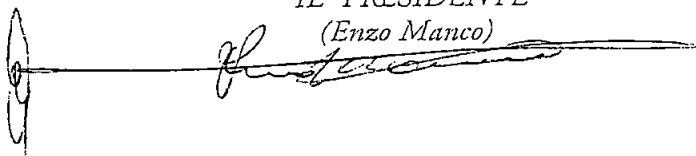
Né, per incrinare la linearità del rapporto in essere, è possibile assecondare la suggestione alimentata dalla capziosità del raffronto, palesemente disomogeneo, tra l'ammontare del premio convenuto nelle polizze recentemente stipulate con Voi e la Vs/ precedente offerta del 17/10/2002 (Euro 17.486,30). Tanto perché, come a noi appare ragionevole ipotizzare, l'offerta del 17/10/2002 – a suo tempo direttamente stimolata dall'AMAT – sottende la Vs/ comprensibile prudenza nel fronteggiare una richiesta affatto priva di identità in quanto inoltrata senza il necessario corredo delle attestazioni di rischio. E' facile cogliere che, nel fornire la doverosa risposta al riguardo, la Soc. Azzurra abbia adottato, attraverso la lievitata quotazione del premio, tutte le precauzioni atte a prevenire i rischi dell'ignoto. In tale corretta chiave, lungi dal soffiare sulla contraddittorietà delle Vs/ condotta, ravvisiamo il Vs/ coerente discernimento nell'operare le scelte più consone in occasione dei due distinti momenti in discussione.

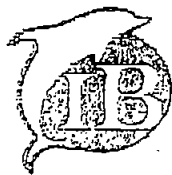
Nell'auspicio di aver offerto un contributo alla linearità del ns/ rapporto, esprimiamo l'augurio che il nostro percorso contrattuale possa incrementarsi di ulteriori occasioni di incontro, anche in altri rami.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)





IACOBINO
INSURANCE S.p.A.

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prov. Amm. n. 15751	
Data 06 DIC. 2002	
Presidente	
Vice Presidente	
Consigliere	
Direttore	
Dirigente Amministrativo	
Dirigente Tecnico	
Area Contabilità e Bilancio	
Area Contr. App. Acc. Ragazz.	
Area Informatica	
Area Movimento	
Area Personale	
Area Tecnica	
Ripartizione Contratti e Appalti	
Rip. P.R., AA. GG., Servizi	
Ufficio Prodotti e Traffico	
Ufficio Ragioneria	

Taranto, 05/12/02

Spett.le

Direzione Generale

A.M.A.T. Spa

Via C. Battisti, 657

74100 - Taranto

Raccomandata a mano

OGGETTO: attestazioni dello stato di rischio "Nuova Tirrena Assicurazioni"

9/12

Come da Vs. richiesta in allegato Vi rimettiamo copia delle attestazioni dello stato di rischio dei veicoli AMAT Spa trasmesse dalla Nuova Tirrena Agenzia di Direzione di Roma con nota del 28/10/02, le cui copie originali, come a Voi noto, sono state consegnate all'Agenzia di Taranto della La Nazionale Assicurazioni.

Tanto Vi dovevamo porgiamo distinti saluti.

IACOBINO INSURANCE BROKERS S.p.A.
Ufficio Taranto Commerciale

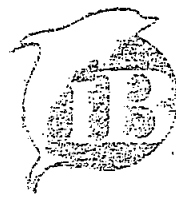
Cap. Soc. 250.000 euro (L. 484.067.500) Int. var.
Sede Soc. n. 4136 - C.C.I.A.A. N. 31659
d. iscr. 00174450734

Membro AIBA (Ass. Ital. Brokers di Assicur. e Rassicur.)
Iscritta Albo Nazionale Brokers Assicurazioni
Legge 792 del 28-11-1984 (art. 35/a)

74100 Taranto
Via Cavour 30
Tel. 099.4533561 PBX
Fax 099.4533563
e-mail: iacobino@iacobino.it

70121 Bari
Via G. Sott. 47/b
Tel. 080.5214812 PBX
Fax 080.5214874

00197 Roma
Via del Monte Parioli 28
Tel. 06.2210837 PBX
Fax 06.3230252



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

us/pam
24/12/02

Taranto, lì 31.12.2002

Raccomandata a.r.
(anticipata via fax al n. 099/7794247)

Spett.le
Direzione Generale
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti 657
74100 TARANTO

Oggetto: **Polizze assicurative Responsabilità Civile Veicoli a Motore:
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (A.M.A.T. S.p.A.)**

In allegato alla presente Vi rimettiamo per Vs. opportuna conoscenza copia della offerta relativa alla stipulazione delle polizze di responsabilità civile veicoli a motore di tutto il Vs. parco automezzi inviatoci dalla BPB ASSICURAZIONI S.p.A.

Quanto sopra con riserva di fornirVi in seguito le dovute delucidazioni di ordine tecnico.

Con i ns. migliori saluti.

A. IACOBINO - TARANTO	
189	
Ger.	07 GEN. 2003
Pres.	
Vice Pres.	
Consigliere	
Direttore	
Direttore Amministrativo	
Direttore Tecnico	
Area Contabilità e Bilancio	
Area Contr. - App. - Acq. - Magazz.	
Area Informatica	
Area Movimento	
Area Personale	
Area Tecnica	
Ripartizione Contratti e Appalti	
Rip. R.R. - A.A. - G.G. - Sinistri	
Ufficio Prodotti del Traffico	
Ufficio Ragioneria	

9/1



BPB ASSICURAZIONI

GRUPPO BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CV

Milano, 24 dicembre

Spett.le
IACOBINO INS. BROKERS SRL
Via Cavour 30
74100 TARANTO
c.a. Sig. POMES

fax 0994533553

Oggetto: Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi - A.M.A.T. S.p.A.

Con riferimento agli accordi telefonici intercorsi, Vi trasmettiamo la SCHEDA N. 1 allegata alla Vostra richiesta di quotazione per il rischio in oggetto.

Provvederemo ad inoltrarVi originale della stessa, unitamente alle Condizioni di Assicurazione.

Distinti saluti.

BPB ASSICURAZIONI S.p.A.

All. c.s. e C.G.A.

Mod. BPB Ass. 270 ed. 08/2000 - R. 10/2002 - 10/000



BPB ASSICURAZIONI S.p.A.
20149 MILANO - PIAZZA CAVATREZZI 12
TEL. 02 499801 - FAX 02 49980498

CAPITALE SOCIALE € 14.300.000 I.V.
TRIBUNALE DI MILANO 249029/0562/29
C.C.I.A.A. MILANO N. 1193227

COD. FISC. E P.IVA 07951160154 - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESEERCIZIO
DEI LE ASSICURAZIONI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DEL 13-2-1987 (G. U. DEL 15-3-1987 N. 62)

DESTINAZ.: 39 2 49980496

ORA RIC. 24.12.'02 11:24

Amat

Assicurazione per la Mobilità nell'Area di Taranto
SCHEDA N. 1

RC VEICOLI A MOTORE/A.M.A.T.

A) TARIFFA PER AUTOBUS DI CUI ALL'ELENCO ALLEGATO (ALLEGATO N. 1)

1) Indicazione obbligatoria della tariffa pro-autobus a "polizze singole"

Premio lordo annuo pro autobus € 6.153,65 X N. 141 autobus = € 867.664,65

2) Indicazione facoltativa della tariffa pro-autobus a "libro matricola"

Premio lordo annuo pro autobus € // X N. 141 autobus = € //

B) TARIFFA PER ALTRI VEICOLI DI CUI ALL'ELENCO ALLEGATO (ALLEGATO N. 1)

1) premio lordo annuo n. 6 autovetture:

- FIAT PUNTO D	AB 847 AT	CV. 18 Classe B/M 12°	€ <u>1.233,32</u>
- FIAT PUNTO D	AB 848 AT	" 18 Classe B/M 9°	€ <u>1.023,40</u>
- FIAT PUNTO D	AB 850 AT	" 18 Classe B/M 9°	€ <u>1.023,40</u>
- FIAT PUNTO D	BB 846 DZ	" 18 Classe B/M 11°	€ <u>1.154,60</u>
- FIAT PUNTO D	BB 847 DZ	" 18 Classe B/M 14°	€ <u>1.574,45</u>
- ALFA ROMEO 166 JTD	BA 382 VT	" 22 Classe B/M 12°	€ <u>1.793,92</u>

2) premio lordo annuo n. 3 autocarri

- FIAT IVECO 35-8.1	AB 545 AV	Q.II 35 NO Pejus	€ <u>1.126,64</u>
- FIAT FIORINO D	AB 455 AP	" 14 NO Pejus	€ <u>704,15</u>
- FIAT TALENTO D	TA 486418	" 23 NO Pejus	€ <u>915,39</u>

3) premio lordo annuo veicolo uso speciale

- TRATT. STRADALE ZEPHIR 800 TA 456846	Q.II 240 NO Pejus	€ <u>611,63</u>
--	-------------------	-----------------

4) premio lordo annuo n. 2 ciclomotori

PIAGGIO FREE	TEL 0067874 C.C. 50 B/M 13°	€ <u>194,71</u>
PIAGGIO FREE	TEL 0067870 C.C. 50 B/M 13°	€ <u>194,71</u>

5) Premio lordo annuo TARGA PROVA (AUTOVEICOLI) *TA 825*

€ 872,60

6) premio lordo annuo n. 3 scuolabus

- FIAT IVECO A.45.10	BL 978 KL	Posti 41	€ <u>1.627,23</u>
- FIAT IVECO A.45.10	BL 979 KL	Posti 41	€ <u>1.627,23</u>
- FIAT IVECO A.45.10	BL 980 KL	Posti 28	€ <u>1.555,09</u>

TOTALE COMPLESSIVO (1 USQUE 6) = € 17.232,47

B.R.F. ASSICURAZIONI S.p.A.

Via G. Battisti, 557 - 74100 Taranto - Tel. +39 099 73561 - Fax +39 099 73562 - email: amat@amat.it
Codice Fiscale, Partita IVA e N° iscrizione al Registro delle imprese di Ammat (01100330733)
Capitale sociale sottoscritto: € 8.100.000 - Capitale sociale versato: € 781.641,72

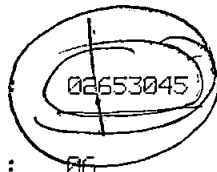
RAPPORTO DI CONFERMA

13-GEN-03 17:26

NUMERO FAX : 099 7794247

NOME : 2

NUMERO FAX



PAG.

: 06

TEMPO TRASCORSO : 03'50"

MODO : G3 STD

RISULTATI : O.K

RAPPORTO DI CONFERMA

13-GEN-03 17:16

NUMERO FAX : 099 7794247

NOME : 2

NUMERO FAX : 0116657552

A.A.

PAG. : 06

TEMPO TRASCORSO : 02'42"

MODO : G3 STD ECM

RISULTATI : O.K

RAPPORTO DI CONFERMA

14-GEN-03 07:20

NUMERO FAX : 099 7794247

NOME : 2

NUMERO FAX

:

0872023016

E. A. I.

PAG.

:

06

TEMPO TRASCORSO :

03'17"

MODO

:

G3 STD

ECM

RISULTATI

:

O.K

ALL 9

Taranto, li 13/gennaio/2003

Prot. n° Pres./173/2003

Spett./le
Centro Ass.vo Internazionale
Dott. M. Iacono
Piazza Velasca, 5

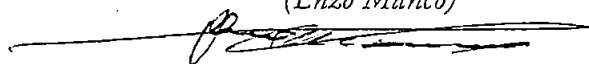
20100 MILANO

In riferimento a quanto informalmente richiestoci relativamente allo sviluppo del rapporto assicurativo instauratosi fra Azzurra Assicurazioni ed AMAT SpA si rende noto:

- 1) l'AMAT SpA classificherà il volume dei sinistri che ha caratterizzato l'esercizio 2002, suddiviso fra "Nuova Tirrena" e "La Nazionale", le due Compagnie che hanno gestito il rischio, la prima per il periodo 1/1/2002 - 31/10/2002, la seconda dal 1/11/2002 al 31/12/2002;
- 2) l'AMAT SpA accentuerà per l'esercizio 2003 il proprio livello di controllo sulla gestione dei sinistri nonché l'intensità dell'azione premiante o punitiva nei confronti del personale viaggiante. In particolare:
 - a) detterà le regole affinché al momento del sinistro il conducente acquisisca tutti gli elementi necessari per una gestione rapida della procedura conseguente, attraverso la compilazione di un modello-tipo;
 - b) invierà con estrema tempestività la denuncia dei sinistri al CAI e seguirà le indicazioni di questi;
 - c) porrà in palio un consistente numero di premi (in denaro) da riconoscersi in favore dei conducenti che nel corso dell'anno non avranno prodotto alcun sinistro passivo;
 - d) viceversa avvierà procedure disciplinari nonché l'accertamento dei requisiti psico-fisici nei confronti di quei conducenti a carico dei quali risulteranno almeno tre sinistri passivi;
 - e) saranno redatti report mensili sull'andamento dei sinistri con la suddivisione per ogni conducente di linea, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che possano richiedere l'applicazione delle misure di penalizzazione indicate al precedente punto a);

- 3) Per ciò che concerne l'ipotesi connessa alla acquisizione delle tessere associative alla Blue Eagle e la copertura assicurativa del TFR, l'Azienda potrà assumere le determinazioni conseguenti allorché saranno note le relative condizioni.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



RAPPORTO DI CONFERMA

17-GEN-03 08:39

NUMERO FAX : 099 7794247

NOME : 2

NUMERO FAX : 0272023016

PAG. : 02

TEMPO TRASCORSO : 00'52"

MODO : G3 STD ECM

RISULTATI : O.K

AMAT S.p.A. - TARANTO

16 GEN. 2003



ALL. 10
te

Torino, 10/1/2003

RACCOMANDATA A.R. via

Spett.le A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità
dell' Area di Taranto
Via C. Battisti 657
74100 TARANTO

NOTA INVIATA

AL DOT. IACONO (V. ALLEGATO)

Oggetto: Assicurazione del parco autobus destinato al servizio di trasporto pubblico urbano.

Facciamo riferimento alle nostre precedenti del 17/10/2002 con le quali, a riscontro della Vostra richiesta di quotazione del 3/10/2002, Vi abbiamo comunicato il premio relativo alla assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore per il parco veicoli di proprietà di codesta Azienda.

Con tale comunicazione Vi precisavamo che il premio annuo lordo calcolato per ciascun autobus era pari a € 17.486,30; alla nostra comunicazione codesta Azienda ha ritenuto di non dare alcun seguito.

In data odierna apprendiamo che per il parco in oggetto sono state rilasciate coperture assicurative da parte della nostra Agenzia Groupe Services, con sede in Torino.

Al riguardo riteniamo opportuno richiamare la Vostra attenzione sui seguenti aspetti:

- il mandato rilasciato all' Agenzia in questione non l' autorizza ad emettere polizze nella regione Puglia;
- il titolare dell' Agenzia, in base al mandato stesso, non è abilitato ad assumere impegni nell' acquisizione di determinati rischi senza la preventiva autorizzazione della compagnia.

Pertanto il calcolo del premio risulta errato in quanto è stato effettuato contravvenendo alle Norme tariffarie della nostra compagnia le quali, come già segnalatoVi nelle nostre comunicazioni citate, prevedono che la determinazione dei premi da applicare per parchi superiori a 5 veicoli destinati a servizio di trasporto pubblico urbano di proprietà dello stesso ente sia riservata alla Direzione della compagnia stessa.

AZZURRA
ASSICURAZIONI

AZZURRA ASSICURAZIONI S.p.A. - SEDE E DIREZIONE GENERALE: 10136 TORINO ITALIA - VIA CARLO MARENCO, 25 - TELEFONO 0116.657.111 - TELEFAX 0116.657.552
TELEX 212080 SAI TO I - C.F. E P.IVA 05647050011 - CAPITALE SOCIALE € 3.000.000 - REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO N° 05647050011 - IMPRESA
AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA CON DECRETO MINISTERIALE N° 18665 DEL 5/11/1990
GRUPPO

D' altra parte, il premio annuo lordo richiesto dalla nostra Agenzia per l' assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore (€ 4.478,90 per ciascun autobus) è notevolmente inferiore a quello a suo tempo da noi comunicato a firma dell' Amministratore Delegato della compagnia.

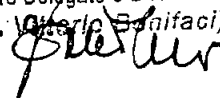
In ragione di quanto sopra esposto, ed al fine di ovviare ad un evidentissimo disagio, è necessario da parte Vostra provvedere per ciascun autobus al versamento alla nostra compagnia dell' integrazione di premio per adeguarlo alla quotazione ufficialmente rilasciata dalla medesima.

Ovviamente rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per tutte le informazioni necessarie.

Con l' occasione Vi porgiamo distinti saluti.

AZZURRA Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale

(Dr. ~~Vito~~ Sanifaci)



TRASMISSIONE FAX

PROT 174/2003 DEL 17/1/2003

DA: AMAT SpA - Taranto

A: C.A.I. - Milano

Documento trasmesso:

NOTA DELLA "AZZURRA ASSICURAZIONI"
DEL 10/1/2003 (PROT. AMAT 752 DEL
15/1/2003) -

SI PREGA VOLER FORNIRE

NOTIZIE RELATIVE CHE CONFORTE

LA SOCIETA' SULLA VALIDITA' DELLA
COBERTURA ASSICURATIVA RCA
DEI MEZZI IN ESERCIZIO -

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO



N° Pagine inclusa la presente:

3

DATA:

17/1/2003

RAPPORTO DI CONFERMA

17-GEN-03 08:43

NUMERO FAX : 099 7794247

NOME : 2

NUMERO FAX : 0272023016

PAG. : 03

TEMPO TRASCORSO : 01'21"

MODO : G3 STD ECM

RISULTATI : O.K

Taranto, li 20/gennaio/2003

Prot. n° Pres. 183/2003

Spett/le
Azzurra Assicurazioni SpA
Via Carlo Marengo, 25

10126 TORINO
c.a. Direttore Generale
Dott. V. Bonifaci

e p.c. Spett/le
Centro Ass.vo Internazionale
Dott. M. Iacono
Piazza Velasca, 5

20100 MILANO

OGGETTO : Riscontro Vs/ nota del 10/1/2003.

Con la presente si riscontra la nota indicata in oggetto ed in riferimento agli elementi ivi riportati si precisa:

- 1) che il preventivo del 17/10/2002 è stato inoltrato da codesta Compagnia, a questa Società, al costo pro-autobus di Euro 17.486,30, in conseguenza di indagine di mercato di iniziativa aziendale datata 2/10/2002, preventivo presentato senza che Vi fossero stati trasmessi gli "attestati di rischio" relativi alla sinistrosità 2002 in quanto alla data del 2/10/2002 gli stessi non erano ancora stati consegnati dalla precedente Compagnia che assicurava il rischio RCA fino al 31/10/2002;
- 2) agli inizi del mese di dicembre u.s. l'AMAT SpA ha inteso riprendere le ricerche di mercato al fine di poter collocare il rischio RCA relativo al parco autobus per l'anno 2003 ed a tal fine in data 9/12/2002 ha conferito al Centro Assicurativo Internazionale ampio formale mandato a ricercare sul mercato le condizioni più favorevoli ponendo a disposizione dello stesso Centro, copia degli attestati di rischio

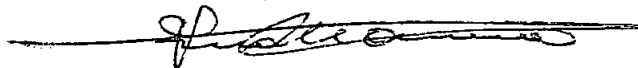
rilasciati da "Nuova Tirrena" che, nel mentre, ci erano stati messi a disposizione, senza alcuna indicazione in merito al volume degli esiti delle ricerche attuate da questa Società fino a quel momento;

- 3) che la ricerca delle migliori condizioni che il mercato, assicurativo potesse offrire è stata operata in autonomia dal Centro Assicurativo Internazionale di Milano il quale solo in data 31/12/2002 ha reso noto a questa Società il nominativo della Compagnia di Assicurazione presso cui era riuscito a collocare il rischio RCA relativo al parco autobus al costo lordo pro-autobus di 5.800,00 Euro;
- 4) che tale risultato, reso possibile in conseguenza dell'attività del Centro Assicurativo Internazionale di Milano e dalla conoscenza della sinistrosità 2002 rilevabile dagli "attestati di rischio" al 31/10/2002 nel mentre forniti da "La Nuova Tirrena" e consegnati al precitato Centro, non è risultata molto diversa da altra opportunità resaci nota in data 2/1/2003 ed offerta dalla Compagnia "BPB Assicurazioni" al costo lordo pro-autobus di 6.153,65 Euro.

Tanto si ritiene di dover rendere noto unitamente ai contenuti della ns/ precedente n° 11/2003 del 13/1/2003, peraltro già inviataVi, a supporto della validità dei contratti assicurativi rilasciatici in data 31/12/2002.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



1.220R22

RAPPORTO DI CONFERMA

20-GEN-03 15:26

NUMERO FAX : 099 7794247

NOME : 2

NUMERO FAX : 0116657552

PAG. : 02

TEMPO TRASCORSO : 00'50"

MODO : G3 STD ECM

RISULTATI : O.K

RAPPORTO DI CONFERMA

20-GEN-03 15:30

NUMERO FAX : 099 7794247

NOME : 2

NUMERO FAX : 0272023016

PAG. : 02

TEMPO TRASCORSO : 01'00"

MODO : G3 STD ECM

RISULTATI : O.K

AMAT S.p.A. - TARANTO

Prot. Arrivo n. 1113

del 03/01/2003

Presidente

Vice Presidente

Consiglieri

Taranto, lì 20.01.2003

Dirigente

Funzione Amministrativa

Raccomandata a.r.

(anticipata via fax)

Area Contabilità e Bilancio

Area Contr. App. Acq. Magazz.

Area Informatica

Area Movimento

Area Personale

Area Tecnica

Ripartizione Contratti e Appalti

Rip. P.R.-A.A.GG.-Sinistri

Ufficio Prodotti del Traffico

Ufficio Ragioneria



IACOBINO

INSURANCE BROKERS S.R.L.

ALL. 12

Preg.mo Dr. Enzo Manco

Presidente

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti 657

74100 TARANTO

Preg.mo Dr. Mimmo Abbrescia

Vice - Presidente

A.M.A.T. S.p.A.

SEDE

Spett.le

Consiglio di Amministrazione

A.M.A.T. S.p.A.

SEDE

Preg.mo Ing. Giovanni Matichecchia

Direttore Generale

A.M.A.T. S.p.A.

SEDE

Oggetto:

**Excursus della negoziazione per la stipulazione delle
Polizze responsabilità civile veicoli a motore - A.M.A.T. S.p.A.**

Facendo seguito ai precedenti tutti intercorsi ed in riferimento a quanto indicato in oggetto, innanzitutto esprimiamo forte sorpresa e grande amarezza per i contenuti ed il tenore della corrispondenza da Voi inviataci in questi ultimi giorni; precisamente facciamo riferimento a quanto segue:

- alla lettera raccomandata del 02.01 u.s. prot. n. 03/2003, con la quale si afferma che l'A.M.A.T. S.p.A. avrebbe "...in data 31.12.2002....convenientemente stipulato 144 polizze R.C. relative ad altrettanti autobus Aziendali, di durata annuale con decorrenza 01/01/2003..." - **all. n. 1;**
- alla lettera raccomandata del 07.01 u.s. prot. n. 014/003 con la quale ci viene altresì precisato che "...le polizze relative ai bus aziendali sono state stipulate in data 31.12.2002 con la Compagnia AZZURRA ASSICURAZIONI del gruppo SAI al costo pro-autobus di €. 5.301,32..." (comprensivo quest'ultimo delle garanzie Incendio - Furto, Infortuni, Assistenza legale in favore del personale viaggiante) - **all. n. 2;**
- alla lettera inviataci in data 09.01 u.s. per Vs. conto dallo Studio Legale Barberio - **all. n.**

3.



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 1

Premesso che per quanto attiene l'ultima delle su menzionate note (cioè quella dello Studio Legale Barberio) al momento preferiamo astenerci da qualsivoglia commento, valutazione o riscontro - pure dovuti - non comprendendone il significato e le motivazioni, circa i contenuti delle altre due note citate avevamo comunque già avuto alcune brevi anticipazioni degli stessi per le vie brevi sia in data 03.01 u.s. dal Preg.mo Presidente che nell'incontro tenutosi nella mattinata del 07.01 u.s. tra il ns. Dr. Pomes ed il Preg.mo Direttore Generale, cui pure la presente è indirizzata; in occasione di tale ultimo incontro l'A.M.A.T. incomprensibilmente, suo tramite, ha ritenuto di non comunicarci il nome della compagnia e le condizioni tecnico - economiche con cui erano stati stipulati i contratti assicurativi in termini, riservandosi tali dovute informative ad una successiva comunicazione ufficiale scritta, pervenutaci appunto nella tarda serata del 07.01 u.s..

Premesso che, sempre dal precitato incontro intercorso, è emerso che l'A.M.A.T. sarebbe addivenuta alla stipulazione delle suindicate polizze attraverso un'azione autonoma "alternativa" e/o "parallela" che dirsi voglia a tutta l'impostazione strategica da noi suggerita e dalla stessa A.M.A.T. pienamente condivisa (piena condivisione confermataci dallo stesso Direttore Generale nel detto incontro), avendo quest'ultima operato in perfetta sintonia con quanto da noi via via proposto, si rende doveroso da parte ns. fare alcune osservazioni e precisazioni di carattere generale, riservandoci comunque ogni più compiuta ed analitica valutazione una volta che ci avrete maggiormente notiziato su quanto qui di seguito andiamo ad esporVi:

- Innanzitutto ci pare evidente che si è completamente ignorata e distorta la ns. funzione di brokers assicurativi, così come delineata dalla Legge 792/84 e così come maggiormente dettagliata, articolata e regolamentata nell'atto di convenzione in esclusiva in corso con la stessa A.M.A.T.: qualunque risultato sia stato raggiunto è evidente, infatti, che deve essere imputato al modus operandi che per primi abbiamo ideato a livello nazionale per il rischio della Responsabilità Civile Veicoli a Motore e che stiamo adottando da circa un triennio in Vs. collaborazione e con grande soddisfazione più volte manifestataci; è solo infatti grazie alle coraggiose strategie operative da noi suggerite ed attuate (pur con i danni indiretti che per tanto abbiamo dovuto subire) che sono state interessate tutte le Compagnie Assicuratrici esercenti il ramo auto (tra cui l'AZZURRA ASSICURAZIONI) e che sono state poste le condizioni affinché da parte di tutto il mercato ci sia il rispetto degli obblighi imposti dalla legge 990/69 e successive modifiche ed integrazioni.



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 2

Ed è sempre a seguito dei ns. ripetuti interventi che la stessa ISVAP si è sensibilizzata ad una problematica fino a prima non studiata ed affrontata e che l'A.M.A.T. ha potuto nell'arco di un triennio stipulare polizze di responsabilità civile veicoli a motore a condizioni sempre eccezionali, nonostante la oggettiva presenza di un andamento tecnico non positivo, in forza del quale la stessa FEDERTRASPORTI stimava il rischio intorno ai 3-4 miliardi di vecchie lire.

- Alla luce di quanto sopra non comprendiamo e ci lascia fortemente perplessi quanto verificatosi nella vicenda in termini: considerato, infatti, che da parte ns. non è stata posta (non solo in quest'ultima negoziazione ma in tutto l'arco di attività svolta a Vs. favore) alcuna preclusione a suggerimenti, idee, consigli, soluzioni che a ns. giudizio fossero stati meritevoli di attenzione nell'interesse dell'A.M.A.T., ritenendo che proprio grazie al più volte da Voi stessi invocato "gioco di squadra" nel passato, recente e meno recente, si è riusciti ad ottenere risultati eccezionali, **non comprendiamo per quale motivazione la scrivente Società sia stata tenuta completamente all'oscuro dell'iniziativa assunta dall'A.M.A.T. nel mentre parallelamente si stava dando attuazione ad un complesso ed articolato lavoro di negoziazione del tutto concordato, condiviso ed attuato dalla stessa A.M.A.T. e che vedeva interessate tutte le compagnie assicuratrici (ben 81) autorizzate all'esercizio del ramo auto in Italia, tra cui ribadiamo la stessa AZZURRA ASSICURAZIONI;** il tutto senza peraltro che l'A.M.A.T. si rendesse conto che celandoci le iniziative parallele assunte determinava il rischio di creare inevitabili turbative al collaudatissimo meccanismo negoziale in corso di svolgimento, improntato, come è stato sempre ns. costume, alla massima correttezza anche nei confronti del mercato assicurativo, cui abbiamo sempre fornito notizie tecniche attendibilissime e da cui, come su detto, siamo riusciti ad ottenere quotazioni eccezionali pur in presenza di un rapporto sinistri/premi a tutti noto negativo (vedi quanto su detto in merito alle valutazioni tecniche fatte dalla stessa FEDERTRASPORTI).

Al di là di questo, non v'è dubbio che le ns. perplessità aumentano nel momento in cui, da tutta la corrispondenza intercorsa, è lecito pensare che l'A.M.A.T. abbia potuto utilizzare per la stipulazione delle suddette polizze anche "l'ausilio" di altro broker assicurativo (fatto certamente molto grave ove si fosse verificato, rammentando sul punto di essere in attesa di riscontro alla ns. del 02.01 u.s.).



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 3

Qualora tale ns. sospetto corrispondesse al vero, il comportamento dell'A.M.A.T. oltre a contrastare con quanto previsto all'art. 3 dell'Atto di Convenzione in corso (all. n. 4) con la scrivente ai sensi del quale ".....***l'A.M.A.T. si impegna ad indirizzare agli uffici della Iacobino Insurance Brokers srl ogni iniziativa di operatori assicurativi tendenti ad intraprendere rapporti diretti con l'Ente...***", rappresenterebbe anche un immeritato ed incomprensibile atto di sfiducia nei confronti di una Società che ininterrottamente per ben 25 anni ha ottenuto inconfutabili risultati altamente positivi per l'A.M.A.T., perseguendo sempre gli interessi esclusivi di quest'ultima, come dall'A.M.A.T. stesso in più occasioni espressamente riconosciuto e come l'attuale Consiglio di Amministrazione ha potuto anche direttamente constatare alla luce degli obiettivi raggiunti da quando si è insediato e cioè da circa un triennio.

A tale proposito giova ricordare che la scrivente in quest'ultimo triennio ha continuato ad operare in modo costante, puntuale, preciso e con innegabili risultati (vedi le polizze stipulate nell'ordine con Assicuratrice Edile, Toro Targa Assicurazioni e Nuova Tirrena Assicurazioni) pur essendo ancora a tutt'oggi in attesa, così come assicuratici in più occasioni, che ci venga corrisposta la dovuta remunerazione e pur subendo i noti continui e costanti attacchi e ritorsioni da parte del mercato assicurativo a fronte di tutte le iniziative intraprese per la salvaguardia dei Vs. interessi (vedasi da ultimo le revoche del mandato di brokeraggio ricevute dalla FONDIARIA e dalla MILANO su cui Vi abbiamo già notiziato).

- La cosa che tuttavia ci lascia più perplessi è rappresentata proprio da quanto comunicatici con la Vs. del 07.01 u.s. prot. n. 014/003, dovendo infatti rilevare quanto segue:
 - In primo luogo la compagnia assicuratrice AZZURRA ASSICURAZIONI con la quale sarebbero stati stipulati i contratti a far data dal 31.12.2002 rientra, come su detto, nel novero delle Compagnie Assicuratrici che erano state interessate nell'ultima negoziazione intercorsa (alla quale infatti si decise concordemente di invitare tutte le Compagnie Assicuratrici - n. 81 - autorizzate all'esercizio del ramo auto in Italia) e trattasi di una delle 15 compagnie che hanno dato riscontro alla richiesta formulata con Vs. del 03.10 u.s. - all. n. 5 (vedasi sul punto ns. relazione del 21.10.2002).



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 4

Precisamente la AZZURRA ASSICURAZIONI con nota del 17.10.2002 a firma del suo Amministratore Delegato e Direttore Generale Vittorio Bonifaci, che alleghiamo (**all. n. 6**), riscontrò la Vs. richiesta del 03.10 u.s. prot. n. 4532/2002 formulando la sua quotazione e richiedendo un premio lordo annuo pro-autobus per la sola RCV di €. 17.486,30, precisando nella lettera di accompagnamento a tale offerta che non avrebbe potuto trovare applicazione il premio lordo annuo pro-autobus rilevabile dal sito internet www.sicurando.it in ragione del fatto che è previsto in tariffa il paletto numerico di 5 autobus intestati al medesimo proprietario oltre il quale la tariffazione del rischio RCV è riservato alla Direzione; la stessa capogruppo SAI nell'ambito della medesima negoziazione aveva offerto un premio lordo annuo pro-autobus di €. 17.404,60; a ciò si aggiunga che nella negoziazione dell'anno precedente, in occasione della quale avevamo anche fornito elementi statistici sulla pregressa sinistralità (vedasi ns. del 19.06.2001 - **all. n. 7**), la stessa AZZURRA ASSICURAZIONI con nota del 20.07.2001 (**all. n. 8**) aveva formulato una quotazione pro-autobus di ben £. 30.450.000 (€. 15.726,11).

A fronte di quanto sopra, a meno che non si voglia mettere in discussione la serietà del gruppo SAI e della Compagnia assicuratrice AZZURRA e la legittimità del loro modo di operare, appare a tutti evidente l'esistenza di una forte anomalia e la necessità di un indubbio chiarimento dell'intera situazione; in tale contesto va anche considerata un'altra situazione molto anomala rappresentata dai dati che tal Centro Assicurativo Internazionale S.r.l. (da noi non conosciuto e mai contattato) ha fornito alla FONDIARIA con la nota (**all. n. 9**) allegata a quella inviataci dello Studio Legale Baduino-Guglielminetti - **all. n. 10** (e che possiamo legittimamente presumere lo stesso Centro Assicurativo Internazionale abbia fornito anche ad altre Compagnie Assicuratrici).

Basti pensare che lo stesso Studio Legale Baduino-Guglielminetti nella nota del 20.12 u.s., ove come detto è allegata la lettera inviata dal CAI S.r.l. alla Gerenza milanese della FONDIARIA, comunica la piena disponibilità di quest'ultima all'emissione dei contratti assicurativi richiesti proprio in considerazione del rapporto sinistri/premi comunicato dal CAI, del quale appunto chiede conferma scritta ufficiale alla stessa A.M.A.T. S.p.A.:



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 5

è di tutta evidenza, quindi, che i dati sui sinistri comunicati dal CAI unitamente alle altre considerazioni tecnico-giuridiche riportate, sulla scorta della ns. del 14.12 u.s. prot. n. 493/02, nella Vs. del 17.12 u.s. prot. n. 6314/2002, hanno portato lo Studio Legale Baduino-Guglielminetti ad una completa inversione di tendenza rispetto alla rigida posizione assunta con la precedente sua nota del 25.10.2002 (all. n. 11), nella quale venivano addirittura ventilate azioni di danno nei Vs. e ns. confronti.

Circa tale ultimo aspetto l'anomalia è data dal fatto che tali dati sui sinistri non trovano assolutamente riscontro in quelli ufficiali (il numero dei sinistri indicati è pari a circa la metà di quello effettivo registrato), così come rilevabile dalle attestazioni dello stato di rischio Toro Targa Assicurazioni e Nuova Tirrena Assicurazioni, già a Vs. mani, e sono comunque contrastanti con tutto l'andamento sinistri registrato presso di Voi quanto meno dal 1995 sino ad oggi.

Ecco perché insistiamo affinché l'A.M.A.T. S.p.A. fornisca cortese e sollecito riscontro alle notizie da noi richieste sul punto con la ns. del 02.01 u.s., notizie che la stessa A.M.A.T. ha tutto l'interesse di conoscere onde evitare spiacevoli fastidi che inevitabilmente coinvolgerebbero anche la scrivente Società; a tale fine, nella ns. qualità di Vs. consulenti e brokers assicurativi e per agevolare il raffronto con i dati ufficiali, Vi alleghiamo bozza di lettera (all n. 12) che vorrete provvedere ad inviare ufficialmente al Centro Assicurativo Internazionale S.r.l., salvo che non riteniate di autorizzarci ad inviarla noi direttamente.

Ove avessimo, infatti, conferma dell'infondatezza dei dati sui sinistri che il CAI ha fornito al mercato, pur lasciando a Voi ogni considerazione di tipo legale, è evidente a ns. giudizio che il comportamento posto in essere sarebbe anche censurabile sotto il profilo dell'etica comportamentale, illegittimo e comunque inevitabilmente lesivo della ns. (cosa che inevitabilmente ns. malgrado è già avvenuta) e della Vs. immagine.



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 6

Siamo comunque fiduciosi della Vs. buona fede e certi che abbiate operato senza considerare le conseguenze dannose che il suddetto comportamento potrebbe aver determinato, perché in caso contrario è importante che ci comunichiate perché avete ritenuto di non "fermare" la ns. attività, i motivi per cui non ci avete comunicato delle iniziative parallele che stavate assumendo e se per caso ci siamo "macchiati" di qualche inadempienza (comunque preme rilevare che l'indagine da noi condotta aveva prodotto due quotazioni - BAYERISCHE e GAN - inferiori a quella della AZZURRA e che, anche alla luce della corrispondenza intercorsa da ultimo con tali compagnie, non era assolutamente escluso che si potesse addivenire alla stipulazione dei contratti con una di queste compagnie); qualora qualche rilievo dovesse esserci mosso in questa direzione siamo pronti e disponibili, con la massima serenità, ad affrontare anche un giudizio per dimostrare le ns. ragioni e che tutto è stato fatto da sempre nei Vs. confronti con la massima serietà, oculatezza, professionalità e correttezza.

E' a tutti noto, infatti, che da parte della scrivente si è sempre operato in perfetta sintonia con Voi (tutte le ns. iniziative sono state sempre con Voi concordate o comunque ve ne è stata data informativa in tempo utile) e che mai abbiamo assunto un atteggiamento ingannevole nei confronti del mercato assicurativo, cui abbiamo sempre fornito dati certi, attendibili e documentabili ottenendo comunque risultati altamente positivi ed economicamente vantaggiosi, come proprio gli ultimi tre anni dimostrano inconfutabilmente.

La cosa Vi viene comunicata anche nel Vs. interesse, in quanto è di tutta evidenza che qualora i ns. legittimi e comprensibili sospetti dovessero trovare conferma, il mercato certamente ne verrà a conoscenza e consequenzialmente ciò potrebbe costituire sia un ulteriore aggravamento alla ns. immagine di Vs. consulenti e brokers assicurativi (**chi disconosce nel mercato assicurativo che la Iacobino Insurance Brokers S.r.l. è broker dell'A.M.A.T. da 25 anni?**) sia nei confronti della stessa A.M.A.T. un ulteriore grosso ostacolo per le future negoziazioni e certamente potrebbe avere immaginabili conseguenze anche nei confronti di chi avrebbe operato (augurandoci che non sia così) in modo ingannevole nei confronti dello stesso mercato.



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 7

- Sulla Vs. del 07.01 u.s. prot. n. 014/003, laddove si legge che nel costo pro-autobus di €. 5.301,32 sarebbero comprese anche la polizza incendio/furto, la polizza infortuni e la polizza di assistenza legale in favore del personale viaggiante, sono da farsi considerazioni anche di carattere prettamente tecnico:
 - circa la garanzia Incendio dobbiamo rammentare che la stessa per tutto il Vs. parco-autobus è prevista a far data dalle ore 24.00 del 20.11.2002 nell'ambito della Pol. Incendio NAVALE n. 4165608/S; quella eventualmente stipulata con la AZZURRA ASSICURAZIONI sarebbe, quindi, certamente una duplicazione di copertura assicurativa;
 - circa la polizza Furto trattasi di garanzia che si è da sempre convenuto di non prevedere per gli autobus, in quanto ritenuta antieconomica, e di limitare soltanto alle biglietterie ed al trasporto di valori;
 - circa la polizza infortuni, rammentiamo che la pol. Cum. Infortuni n. 4164700/A con la NAVALE ASSICURAZIONI garantisce unicamente i Dirigenti, il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - la garanzia della tutela legale è invece automaticamente inserita in tutte le polizze di responsabilità civile veicoli a motore ai sensi della Legge 990/69 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che quella prevista nella polizze AZZURRA ASSICURAZIONI sia in realtà assistenza legale per "danni attivi e passivi" ai sensi della Legge Regionale n. 13/99 e successive modificazioni ed integrazioni e della Deliberazione Regionale n. 103 del 08.06.1999, riprendendo quindi i contenuti della "clausola gestione sinistri" su cui più volte Vi abbiamo relazionato ed inserita nelle polizze A.M.A.T. sino al 30.06.2000 (con l'occasione circa la gestione dei sinistri attivi, prendendo, altresì, sulla scorta di quanto comunicatoci con la Vs. del 20.12 u.s. prot. n. 6377/02, atto che l'A.M.A.T. ha deciso di assumerla a suo carico attraverso un legale di fiducia e pertanto, salvo Vs. diverse comunicazioni, ci riteniamo formalmente esonerati dall'incarico assunto gratuitamente a suo tempo, fermo quanto sul punto già relazionatoVi in modo dettagliato).



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 8

Alla luce di tali considerazioni Vi suggeriamo comunque di richiedere alla AZZURRA ASSICURAZIONI una riduzione del premio corrisposto in ragione della eliminazione delle garanzie di cui l'A.M.A.T. era già provvista al 31.12.2002 e per le quali si troverebbe in caso contrario a pagare ingiustificatamente un doppio premio.

- Circa invece gli esiti della recentissima attività da noi condotta (di cui riteniamo comunque opportuno e doveroso darVi informativa), abbiamo innanzitutto preso atto che LA NATIONALE con nota del 06.12.2002 si era rifiutata sia di proseguire, come da noi richiesto, le coperture temporanee in corso sino al 31.10.2003 alle condizioni tariffarie pubblicate su internet sia di annullare in via anticipata le polizze temporanee stipulate a richiesta dell'A.M.A.T., onde scongiurare il rischio che le Compagnie assicuratrici aventi condizioni tariffarie convenienti rispetto a quelle de LA NATIONALE potessero modificare in aumento con effetto dal 01.01.2003 le loro tariffe, come precisatoVi sia per le vie brevi che nella ns. ultima nota del 14.12 u.s. prot. n. 493/02.

E' solo, infatti, grazie alla ns. idea e suggerimento, in aggiunta a tutto il complesso meccanismo da noi ideato, di ultimare precauzionalmente entro la fine del mese di dicembre i ben noti contatti con le Compagnie Assicuratrici di cui al gruppo A) della graduatoria relativa alla prima fase della negoziazione, salvo a valutare poi entro breve termine le determinazioni da assumere anche alla luce degli ulteriori contatti che stavamo massicciamente allacciando con tutte le altre Compagnie Assicuratrici (vedasi offerta BPB), che è stato possibile per l'A.M.A.T. di stipulare in anticipo di un mese le polizze con la AZZURRA ASSICURAZIONI

A seguito di ciò, dopo avere deciso concordemente a Voi di interessare in tempi successivi (a distanza di gg. 3 l'una dall'altra) attraverso lettere ad hoc da noi predisposte e da Voi ratificate ed inviate a tutte le compagnie assicuratrici che, sulla base degli esiti della negoziazione condotta, avevano pubblicato condizioni tariffarie migliori rispetto a quelle della NATIONALE (segnatamente BAYERISCHE, GAN, LLOYD ADRIATICO e FONDIARIA), hanno fatto seguito una serie di visite c/o le Locali Agenzie di tali Compagnie, visite che, stante gli impegni del Vs. Egr. Direttore Generale e dopo autorizzazione dello stesso (il Direttore Generale ha infatti ritenuto di non accompagnarci né di farci accompagnare da altra persona dell'A.M.A.T. per sopraggiunti imprevisti impegni lavorativi), sono state effettuate nelle giornate tra il 19 e 21.12 u.s. da due ns. incaricati, Dr. Pomes e Sig. Ruggieri, ed hanno avuto gli esiti sottoindicati:



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 9

- Presso la BAYERISCHE i ns. incaricati hanno potuto parlare con l'impiegata dell'Agenzia presente, la quale riferiva di non poter prendere alcuna decisione in assenza dell'Agente Sig. Pischetola che sarebbe stato reperibile in ufficio soltanto nei primi giorni di gennaio; nel contempo giungeva comunque in data 20.12 u.s. la nota di riscontro ufficiale della Direzione Generale Bayerische alla Vs. del 09.12 u.s. prot. n. 6124/02 con la quale si comunicava che trattavasi di rischi riservati alla Direzione e che la tariffa applicabile non era, in conseguenza dell'eccezionalità del rischio, quella desunta da Internet.
- Presso la GAN e il LOYD Adriatico gli Agenti interpellati si rimettevano ai contenuti delle loro note rispettivamente del 20.12 la GAN e del 19.12 il Loyd Adriatico, anche a Voi indirizzate.
- L'agenzia della FONDIARIA era invece chiusa nella mattinata del 21.12 u.s. e c/o la stessa non abbiamo più ritenuto opportuno recarci in data 23.12 u.s. in quanto nel contempo giungeva la allegata lettera del 20.12 u.s. dello Studio Legale Baduino-Guglielminetti che invitava l'A.M.A.T. a prendere direttamente contatti con la Direzione Commerciale della Compagnia Assicuratrice, dichiarandosi, come prima detto, disponibile comunque alla stipulazione dei contratti previa **conferma ufficiale dei dati sui sinistri comunicati dal Centro Assicurativo Internazionale Srl.**
- Nel contempo abbiamo proseguito in modo massiccio e costante i contatti anche con tutte le altre Compagnie Assicuratrici interessate, in particolare quelle che sino a quel momento non avevano dato alcun riscontro ufficiale alle diverse richieste loro indirizzate, e da questa ns. ulteriore indagine abbiamo ottenuto l'offerta positiva della BPB ASSICURAZIONI S.p.A., rimessaVi con ns. del 02.01 u.s., non escludendo di riceverne altre ancora migliori.

Precisando, quindi, che al momento interrompiamo, così come intimatoci con la nota allegata del 09.01 u.s. dello Studio Legale Barberio, la ns. attività di negoziazione stante l'avvenuta stipulazione delle polizze con effetto dal 31.12.2002 e riservandoci ogni maggiore e più analitica valutazione una volta che avremo maggiori e più dettagliate notizie su quanto sopra illustrato, Vi suggeriamo, nella ns. qualità di Vs. consulenti e brokers assicurativi, comunque l'immediata attivazione delle azioni legali nei confronti quanto meno delle Compagnie Assicuratrici BAYERISCHE e LA NATIONALE, per gli evidenti danni che le stesse hanno arrecato all'Azienda, tanto in termini diretti (maggiori premi pagati) quanto in termini indiretti (valutando assieme nel contempo, così come noi riteniamo, se estendere tale azione anche alle altre Compagnie Assicuratrici coinvolte nella negoziazione, vedasi GAN, Lloyd Adriatico etc...).



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 10

In qualità di Vs. consulenti e brokers assicurativi e giusto Atto di Convenzione in corso attendiamo, altresì, che ci vengano consegnate fotocopie delle polizze stipulate con la compagnia AZZURRA ASSICURAZIONI, dovendo procedere al caricamento informatico delle stesse ed alla loro relativa gestione.

Rammentiamo, altresì, come su anticipato, che deve esserci corrisposta in via definitiva la remunerazione relativa ai ns. sospesi provvigionali, che per evidenti esigenze di bilancio aziendale non possiamo procrastinare oltre il 31 del c.m..

Sul punto precisiamo che a quanto dovuto sulla base di quanto evidenziatoVi con la ns. relazione del 07.03.2002 (**all. n. 13**) vanno aggiunti i compensi provvigionali dovuti per le coperture assicurative stipulate a far data dal 31.10. u.s. e per la relativa attività da noi a tal fine effettuata, per un totale complessivo aggiornato ammontante a circa €. 170.000,00 s. e & o. (considerati forfetariamente gli importi delle polizze temporanee stipulate con LA NATIONALE e di quelle testé stipulate con la compagnia AZZURRA ASSICURAZIONI).

Fermo restando che le provvigioni relative alle polizze LA NATIONALE dovranno da Voi esserci corrisposte, stante il diniego espresso dalla compagnia, per quanto attiene quelle relative alle polizze stipulate con la Azzurra Assicurazioni suggeriamo che l'A.M.A.T. invii alla stessa una nota, che alleghiamo in bozza (**all. n. 14**), con la quale facendo seguito alla Vs. del 03.10 u.s. prot. n. 4532/2002 la invitate a corrisponderci, quali Vs. consulenti e brokers assicurativi, i compensi provvigionali dovuti nella misura del 9% sul premio annuo imponibile.

Chiudiamo infine la presente rinnovandoVi il ns. forte senso di amarezza per tutta la vicenda in termini, tenendoci comunque a precisare in modo chiaro ed inequivoco che la Vs. autonoma iniziativa, a noi sorprendentemente celata, non trova precedenti storici in 25 anni di attività svolti a Vs. favore né presso altri ns. Clienti, e non sarebbe stata ostacolata ove ne fossimo stati, come correttezza vuole, semplicemente messi a conoscenza, essendo in questi casi solo ns. compito verificare, soprattutto nell'interesse dell'A.M.A.T., che ci sia stato il pieno rispetto delle regole del mercato e della correttezza che devono sempre contraddistinguere i rapporti tra broker e proprio Cliente da un lato e tra broker e Compagnie Assicuratrici dall'altro, il tutto in conformità all'Atto di Convenzione in corso.



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio n. 11

Va quindi detto che, al di là degli aspetti tecnico - legali che ci riserviamo di approfondire, **ci sfugge qualunque motivazione di ordine logico e tecnico per cui siamo stati tenuti all'oscuro di tutto proprio nel momento in cui stavamo producendo, apparentemente completamente appoggiati da Voi, il massimo sforzo per cercare di risolvere con addirittura un mese di anticipo la problematica delle Vs. coperture assicurative, allo scopo di evitare "sorprese" da parte del mercato assicurativo.**

In attesa di un Vs. cortese riscontro ed a Vs. disposizione per quant'altro dovesse occorrere, richiediamo un incontro per discutere di quanto ampiamente relazionatovi e per fare definitiva chiarezza sui ns. rapporti.

Con i ns. migliori saluti.

Stampa: IACOBINO ASSICURAZIONI S.R.L. - Via ... 100 - 00187 Roma - Tel. ...

ALL. 13

Taranto, li 4/febbraio/2003

Prot. n° Pres./... 465/2003

**Raccomandata a.r.
Anticipata via fax**

Spett/le
Iacobino Insurance Brokers Srl
Via Cavour, 30

TARANTO

Dissentiamo totalmente dalla Vs/ del 20/01/2003 portatrice di una ricostruzione non veritiera del preteso "excursus della negoziazione per la stipulazione delle polizze responsabilità civile veicoli a motore - AMAT SpA". Detta ricostruzione, infatti, non trova coerente rispondenza nella successione degli eventi e delle condotte che hanno effettivamente preceduto la stipulazione intervenuta con la compagnia assicuratrice Azzurra Assicurazioni.

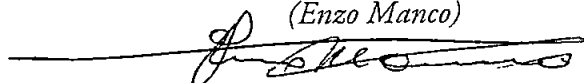
A tal riguardo, al di là di ogni incontinente lusinga auto-celebrativa, valgono i fatti e, con i fatti, assume implacabile risalto il baratro esistente alla data del 31/12/2002. Quadro, all'evidenza, inconciliabile con la paventata prospettiva del programmato ed incontrollabile aumento del costo delle polizze.

A fronte dell'ormai certa ed imminente degenerazione in tal senso, l'iniziativa dell'AMAT, anche perché volta a scongiurare un evento tanto grave ed incombente, si è resa affatto irreprendibile e, addirittura, doverosa in quanto destinata a prevenire e, comunque, a fronteggiare gli effetti notevolmente pregiudizievoli imputabili ad una inerzia suscettibile di influenzare molto negativamente il bilancio di esercizio. Benchè consapevole di tale ineludibile necessità e del pericolo scampato esclusivamente grazie al positivo risultato autonomamente conseguito dall'AMAT, la Vs/ Società, non appena resa edotta della circostanza, si è affrettata a sabotare il predetto risultato ed ha tentato di incrinare irreversibilmente il rapporto insorto con la compagnia Azzurra Assicurazioni. Il tutto in dispregio di quel ruolo fiduciario reiteratamente rivendicato nella qualità di "broker dell'AMAT da 25 anni".

Alla luce di quanto precede, a ns/ avviso, la vicenda è affatto chiara e, pertanto, non bisognevole di alcun incontro per "discutere" soverchiamente su quanto è del tutto palese.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Claudio Barberio
Dott. Luca Barberio
Dott. Marco Barberio

00179 ROMA
Via Baronio n. 54/A - tel/fax 06-7850537

74100 TARANTO 3 febbraio 2003
C.so Italia n. 284 - tel. 099-7951586 - fax 099-7362875

AMAT SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO
fax 099 7794247

OGGETTO: Testo lettera da indirizzare a Iacobino Insurance Brokers srl

Qui di seguito riporto il testo (in corsivo)
che suggerisco di indirizzare alla soc. Iacobino Insurance Brokers srl.

"Dissentiamo totalmente dalla Vs. del 20.01.03 portatrice di una ricostruzione non veritiera del preteso "excursus della negoziazione per la stipulazione delle polizze responsabilità civile veicoli a motore - Amat SpA". Detta ricostruzione, infatti, non trova coerente rispondenza nella successione degli eventi e delle condotte che hanno effettivamente preceduto la stipulazione intervenuta con la compagnia assicuratrice Azzurra Assicurazioni.

A tal riguardo, al di là di ogni incontinentemente lusinga auto-celebrativa, valgono i fatti e, con i fatti, assume implacabile risalto il baratro esistente alla data del 31.12.02. Quadro, all'evidenza, inconciliabile con la paventata prospettiva del programmato ed incontrollabile aumento del costo delle polizze.

A fronte dell'ormai certa ed imminente degenerazione in tal senso, l'iniziativa dell'Amat, anche perché volta a scongiurare un evento tanto grave ed incombente, si è resa affatto irrepressibile e, addirittura, doverosa in quanto destinata a prevenire e, comunque, a fronteggiare gli effetti notevolmente pregiudizievoli imputabili ad un'inerzia suscettibile di influenzare molto negativamente il bilancio di esercizio. Benché consapevole di tale ineludibile necessità e del pericolo scampato esclusivamente grazie al positivo risultato autonomamente conseguito dall'Amat, la Vs. società, non appena resa edotta della circostanza, si è affrettata a sabotare il predetto risultato ed ha tentato di incrinare irreversibilmente il rapporto insorto con la compagnia Azzurra Assicurazioni. Il tutto in dispregio di quel ruolo fiduciario reiteratamente rivendicato nella qualità di "broker dell'Amat da 25 anni".

Alla luce di quanto precede, a ns. avviso, la vicenda è affatto chiara e, pertanto, non bisognevole di alcun incontro per "discutere" soverchiamente su quanto è del tutto palese.

Distinti saluti"

Con i migliori saluti

avv. Roberto Barberio

TOTALE P. 01

ALL. 14

Taranto, li 28/01/2003

Prot. n. : Dir/380/03

Spett.
Groupe Services
TORINO

e p.c. Spett.le
CAI
Torre Velasca
P.le Velasca
MILANO

OGGETTO : Riscontro Vs. nota del 22/1/2003

Si ringrazia per aver accolto la proposta avanzata dal ns. consulente Dott. Iacono in merito alla restituzione del premio pagato e non goduto relativo alla polizza temporanea caso-morte prevista in favore dei dipendenti.

Le polizze RCA rilasciate in data 31/12/2002 ammontano, in complesso, a 770.780,80 € a fronte di un premio pagato di 835.200,00 €.

Il maggior premio versato ammonta, pertanto, a 64.419,20 € che potrà esserci restituito mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

BANCA: Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Taranto

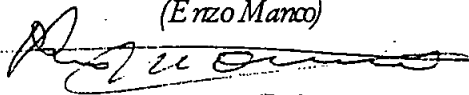
ABI: 01030

CAB: 15801

c/c: 87/68 intestato ad AMAT SpA



IL PRESIDENTE
(Erzo Manco)



ALLA C SE ATT NE SIG RA STEFANIA

ORDINE DI BONIFICO CON ADDEBITO IN CONTO

Alla c.a.

La Loggia 05/02/2003

ALL-15

011 962 94 89

Spett.le **BANCA UNICREDIT**Sede/Agenzia di **LA LOGGIA**

Con la presente Vi diamo disposizione di eseguire per ns. ordine e conto il seguente bonifico secondo le istruzioni sottoelencate:

- (34) Importo € 64.419,17 EURO sessantaquattromilaquattrocentodiciannove/17
- (051) Beneficiario **A.M.A.T SPA**
- (052-053) Indirizzo beneficiario **Via C. Battisti 657 74100 TARANTO**
- (50-54) Banca d'appoggio **Monte dei Paschi di Siena**
- (50-55) Sportello e n° conto beneficiario **Filiale di Taranto ABI 01030 CAB 15801 C/C 87/68**
- (56) Causale del bonifico rimborso **restituzione del premio pagato**
- (062)
- (33) Eventuale valuta al beneficiario

DA COMPILARE SOLO PER BONIFICI PERMANENTI

Il presente bonifico dovrà essere eseguito fino a ns. revoca con la seguente periodicità:

Vi autorizziamo ad addebitare il suddetto importo sul ns.:

- (045) C/C o D/R n° **3231691** **GROUPE SERVICES srl**
 Distinti saluti.

- (41) Firma o timbro

- (42-43) Indirizzo completo

Data **05/02/03**

AMAT S.p.A. - TARANTO

Prot. Arrivo n° **1913**del **06 FEB 2003**

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Presidente | ☐ |
| Vice Presidente | ☐ |
| Consigliere | ☐ |
| Direttore | ☐ |
| Dirigente Amministrativo | ☐ |
| Dirigente Tecnico | ☐ |
| Area Contabilità e Bilancio | ☐ |
| Area Contr.-App.-Acq.-Magazz. | ☐ |
| Area Informatica | ☐ |
| Area Movimento | ☐ |
| Area Personale | ☐ |
| Area Tecnica | ☐ |
| Ripartizione Contratti e Appalti | ☐ |
| Pip. PR-AA-GG-Sicist | ☐ |
| Ufficio Prodotti del Traffico | ☐ |
| Ufficio Ragioneria | ☐ |
| | ☐ |
| | ☐ |

In caso di problemi contattare la signora Audisio al seguente numero telefonico **348 2282758**

FAX ➔ **Dot. MANTICHECKER**

➔ **CAI. Dot. TARANTO**
 Per conoscenza.

5/2/03 **COORDINATA**

Post-it Notes